



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

GAL Langhe Roero Leader
Società consortile a responsabilità limitata
www.langheroeroleader.it

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero”
(Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo Produttivo Endogeno Turistico tra Integrazione Varietà Equilibrio, amiche del panorama)

AMBITO TEMATICO: “3 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”

BANDO PUBBLICO
“Sostegno alle Associazioni Fondiarie per il recupero¹ dei fondi agricoli e forestali”
Elenco di misure / sottomisure / operazioni attivate dal GAL col presente bando:
MISURA 4 - SOTTOMISURA 3 - OPERAZIONE 4.3.11 Investimenti in infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura

BANDO n° 2 / 2019

APERTURA BANDO: 20/05/2019

SCADENZA BANDO: 29/08/2019 ore 14 telematica; 29/08/2019 ore 18 cartaceo²

VERSIONE APPROVATA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/07/2019

¹ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

² La scadenza è stata modificata con Proroga Prot.P 187-2019 del 04/07/2019 pubblicata sul sito internet del GAL

I PARTE: INDICAZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Premessa.....	4
Art. 2 Inquadramento generale e definizioni.....	4
Art. 3 Richiedenti e beneficiari.....	5
Art. 4 Localizzazione dell'Ente e degli interventi.....	6
Art. 5 Le Associazioni Fondiarie	7
Art. 6 Risorse finanziarie disponibili.....	7
Art. 7 Numero di domande presentabili	8
Art. 8 Termini per la presentazione delle domande.....	8
II PARTE: OGGETTO DEL BANDO	9
Art. 9 Finalità dell'operazione nel contesto del PSL.....	9
Art. 10 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili	10
Art. 11 Spese ammissibili e non ammissibili	10
Art. 12 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori	12
12.1 Condizioni generali.....	12
12.2 Condizioni specifiche	13
Art. 13 Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento	14
Art. 14 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato	14
Art. 15 Divieto di cumulabilità	15
Art. 16 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie).....	15
Art. 17 Modalità di pagamento	15
Art. 18 Criteri di selezione per la valutazione delle domande.....	16
III PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO.....	21
Art. 19 Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando	21
Art. 20 Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno	21
20.1 Iscrizione all'Anagrafe Agricola	21
Art. 21 Come compilare e presentare le domande di sostegno	22
21.1 Gestione informatica delle domande di sostegno.....	22
21.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare.....	23
21.3 Impegni	25
Art. 22 Istruttoria delle domande di sostegno	27
22.1 Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati.....	27
22.2 Procedure generali di istruttoria	27
22.3 Valutazione amministrativa delle domande	27
22.4 Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri di selezione	28
22.5 Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda	28

22.6	Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento.....	28
22.7	Conclusione della procedura di istruttoria	29
22.8	Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto)	29
22.9	Istruttoria della Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto)	29
Art. 23	Presentazione delle domande di pagamento.....	29
23.1	Domanda di anticipo.....	29
23.2	Domanda di saldo	30
Art. 24	Istruttoria delle domande di pagamento	31
24.1	Istruttoria del GAL.....	31
24.2	Controlli di ARPEA	32
24.3	Controlli ANTIMAFIA	32
Art. 25	Riduzioni e sanzioni.....	33
Art. 26	Controlli ex post	33
Art. 27	Proroghe	33
Art. 28	Varianti	34
28.1	Definizione di variante	34
28.2	Presentazione della domanda di variante	34
28.3	Istruttoria della domanda di variante.....	35
Art. 29	Decadenza dal contributo.....	35
Art. 30	Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda.....	35
30.1	Ritiro della domanda.....	36
30.2	Riesami/ricorsi	36
30.3	Errori palesi e loro correzione	36
30.4	Cause di forza maggiore	36
Art. 31	Comunicazione di cessione di azienda/attività con subentro degli impegni.....	36
Art. 32	Normativa	37
Art. 33	Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR	39
Art. 34	Termini per la richiesta di informazioni/documentazione	39
Art. 35	Disposizioni finali	40
Art. 36	Pubblicazione	40
APPENDICI		40
ALLEGATI DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA		40

I PARTE: INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

1. Il presente Bando - attivato sulla Misura 4 Sotto Misura 4.3 Operazione 4.3.11 - concede un sostegno a investimenti finalizzati a favorire la ricomposizione fondiaria attraverso la creazione di Associazioni Fondiarie (di seguito anche AsFo) fra proprietari dei fondi agricoli e delle superfici forestali dell'area del GAL, al fine di creare le condizioni per³ restituire alla gestione attiva e riportare a reddito le zone agro-silvo-pastorali attualmente non gestite ed in fase di abbandono, come meglio precisato all'art. 9.
2. Gli interventi finanziati dovranno essere coerenti con quanto ricompreso all'interno della strategia e del programma di valorizzazione in chiave turistica inserito nel PSL, come descritto all'art. 9.
3. Per i soggetti che intendano candidare progetti di recupero fondiario sul presente Bando, il GAL organizzerà durante la sua pubblicazione **un incontro informativo pubblico** al fine di fornire informazioni utili all'elaborazione del progetto. A tale incontro potranno partecipare i progettisti (o i funzionari interni) incaricati dai soggetti richiedenti di redigere il progetto e gli Amministratori delle AsFo. In considerazione delle finalità del Bando descritte all'art. 9, l'incontro è finalizzato ad "accompagnare" i richiedenti nello sviluppo di progetti il più possibile in linea con gli obiettivi perseguiti dal Bando, eventualmente fornendo consigli e suggerimenti per un risultato di maggior efficacia complessiva.

La data dell'incontro sarà resa nota attraverso l'invio di un Comunicato Stampa ai giornali locali e la pubblicazione dell'informazione sul sito internet del GAL www.langheroeroleader.it e sul profilo Facebook <https://www.facebook.com/GallangheRoeroLeader/?ref=bookmarks>.

Art. 2 Inquadramento generale e definizioni

1. Il PSL del GAL Langhe Roero Leader - approvato dalla Regione Piemonte con Det. N° 2987 del 27/10/2016 nell'ambito della Mis. 19 del PSR 2014-2020, disponibile sul sito del GAL al link <http://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Programma%20di%20sviluppo%20locale> - è intitolato "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero" con un acronimo che intende fare esplicito riferimento al concetto di "Paesaggi Rurali: Opportunità di Sviluppo Produttivo Endogeno Turistico tra Integrazione Varietà Equilibrio, amiche del panorama". Il PSL ha per obiettivo principale lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione integrata delle sue risorse. In particolare il "paesaggio", naturale e costruito, inteso come insieme delle componenti materiali e immateriali del territorio e fattore identitario della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale, sarà considerato risorsa trasversale da includere nello sviluppo dell'intero territorio GAL come "destinazione turistica" in ottica unitaria e di sistema. La messa in rete delle risorse turistiche in forma integrata potrà essere volano per la valorizzazione dei prodotti della terra, soprattutto dei prodotti di nicchia e di eccellenza del territorio. In tale contesto si favorirà lo sviluppo delle imprese in filiera o in rete tra più soggetti (microimprese, imprese agricole, enti locali, associazioni) operanti nei diversi settori dell'economia rurale, al fine di **superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione** sia delle imprese presenti nel territorio GAL, favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune, sia **dei fondi, sostenendo l'associazionismo fondiario finalizzato alla⁴ gestione accorpata di terreni abbandonati**.
2. L'ambito di intervento del PSL "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" concorre al raggiungimento dell'obiettivo generale di sviluppo dell'economia locale attraverso lo sviluppo della multifunzionalità dell'azienda agricola realizzando progetti integrati per la gestione del patrimonio agropastorale e boschivo-forestale, anche terrazzato, delle aree del territorio del GAL, secondo le seguenti **DEFINIZIONI che valgono con riferimento all'applicazione del presente Bando**:
 - a) **GAL**: Gruppo di Azione Locale
 - b) **PSR**: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte
 - c) **PSL**: Programma di Sviluppo Locale del GAL Langhe Roero Leader
 - d) **Progetti integrati**: Progetti presentati da uno o più beneficiari riguardanti operazioni afferenti a una o più Operazioni finanziate da fondi pubblici/privati, tra loro collegate rispetto al perseguimento di obiettivi comuni di sviluppo, con l'attribuzione di premialità per la valutazione della funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato.
 - e) **Richiedente**: soggetto che presenta domanda di sostegno.

³ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

⁴ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

- f) **Beneficiario:** soggetto che ha presentato domanda di sostegno e che, a seguito dell'istruttoria, rientra in graduatoria in posizione ammissibile e finanziabile e risulta quindi destinatario dell'agevolazione prevista dal Bando.
- g) **Manuale/Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale (anche solo Manuale o Guida):** realizzato nell'ambito dell'Operazione 7.6.3 del PSL del GAL, contiene le Linee Guida metodologiche riguardanti il recupero, il restauro, la riqualificazione di beni aventi connotati della tradizione locale ed elementi di pregio storico-architettonico-artistico e naturalistico. Gli interventi proposti dai candidati che presentano domanda sul presente Bando devono essere coerenti con le linee guida previste dal Manuale, che individua le opportune indicazioni in merito all'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e manufatti del paesaggio rurale e antropico. Disponibili sul sito del GAL al link <https://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Manuale%20Architettonico%20e%20Paesaggistico>
- h) **Associazione Fondiaria (o AsFo):** libera unione fra proprietari di terreni pubblici o privati con l'obiettivo di raggruppare aree agricole e boschi, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo. Non è a scopo di lucro ed è disciplinata da uno Statuto, nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia (Codice Civile art. 14-42). Ogni associato aderisce su base volontaria e gratuita e conserva la proprietà dei beni, che non sono usucapibili. Può esercitare il diritto di recesso nei limiti dei vincoli temporali contrattuali stabiliti tra l'associazione ed i gestori. Le cariche associative sono gratuite così come le prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborsi spese previsti da Statuto). In Regione Piemonte le Associazioni Fondiarie operano in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. 2 novembre 2016, n. 21. Maggiori dettagli all'art. 5 del presente Bando.
- i) **Terreni abbandonati:** terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso (art. 3, comma 2, lettera g) del D.Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34)
- j) **Terreni silenti:** terreni agricoli e forestali di cui alla suddetta lettera i) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria (art. 3, comma 2, lettera h) del D.Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34) da parte degli Enti competenti;
- k) **Prato o pascolo arborato:** superficie in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegata principalmente per il pascolo del bestiame (art. 3, comma 2, lettera l) del D.Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34);
- l) **Bosco:** superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. (art. 3, comma 3 del D.Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34)
- m) **Bosco da pascolo:** superficie a bosco destinata tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante (art. 3, comma 2, lettera l) del D.Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34);
- n) **Arboricoltura da legno:** coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo naturale (art. 3, comma 2, lettera n) del D.Lgs. del 3 aprile 2018 n. 34).

Art. 3 Richiedenti e beneficiari

1. Il presente Bando è riservato alle **Associazioni Fondiarie (ASFO)** con sede legale e operativa in uno dei Comuni del GAL Langhe Roero Leader, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) già legalmente costituite all'atto dell'inoltro al GAL della domanda di contributo (a tal fine farà fede la data di registrazione all'Agenzia delle Entrate);
 - b) formata da un minimo di cinque soci conferitori privati, ai quali si possono aggiungere soci conferitori pubblici. Sono pertanto esclusi dal conteggio i soci, sia privati sia pubblici, che aderiscono all'associazione fondiaria, ma che non conferiscono terreni.
 - c) in possesso di una superficie incolta o abbandonata per un periodo di tempo non inferiore ad anni 7 dalla data di pagamento finale del contributo. La disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere comprovabile al momento della presentazione della domanda di sostegno tramite dichiarazione di assenso del proprietario (sulla base dell'allegato 2 al Bando) accompagnata da specifica documentazione attestante il possesso (dichiarazione di conferimento del terreno all'AsFo da parte del proprietario) redatta su modello del GAL (Allegato 3 al Bando), eventuale Delibera in caso di conferimento da parte di Enti) che riporti un

riferimento riconducibile al vincolo di disponibilità nei confronti dell'AsFo richiedente per un periodo di almeno sette anni successivi alla data di pagamento finale del contributo.

2. Non è ammessa la presentazione di domande di sostegno da parte di soggetti diversi dai precedenti, e in particolare:
 - a) soggetti in corso di costituzione, registrazione presso i pubblici Registri,
 - b) imprese, ditte private e privati cittadini,
 - c) soggetti che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano privi della disponibilità del bene oggetto di intervento attraverso apposito titolo ad intervenire.
3. Quanto previsto dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Art. 4 Localizzazione dell'Ente e degli interventi

1. Stante quanto indicato all'art. 3, l'intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei seguenti Comuni facenti parte del GAL, in cui la classificazione in aree C1 e aree C2 è basata sulla classificazione per tipologia areale di zona rurale, dove C1 individua le "aree rurali intermedie ordinarie" e C2 le "aree rurali intermedie con vincoli naturali":

	Comune	Area		Comune	Area		Comune	Area
1	Alba *	C1	28	Cossano Belbo	C1	55	Niella Belbo	C2
2	Albaretto Torre	C2	29	Cravanzana	C2	56	Novello	C1
3	Arguello	C2	30	Diano d'Alba	C1	57	Paroldo	C2
4	Baldissero d'Alba	C1	31	Feisoglio	C2	58	Perletto	C2
5	Barbaresco	C1	32	Gorzegno	C2	59	Pezzolo Valle Uzzone	C2
6	Barolo	C1	33	Gottasecca	C2	60	Piobesi d'Alba	C1
7	Belvedere Langhe	C2	34	Govone	C1	61	Pocapaglia	C1
8	Benevello	C2	35	Grinzane Cavour	C1	62	Priocca	C1
9	Bergolo	C2	36	Guarene	C1	63	Prunetto	C2
10	Bonvicino	C2	37	Igliano	C2	64	Rocchetta Belbo	C2
11	Borgomale	C2	38	La Morra	C1	65	Roddi	C1
12	Bosia	C2	39	Lequio Berria	C2	66	Roddino	C1
13	Bossolasco	C2	40	Levice	C2	67	Rodello	C1
14	Camerana	C2	41	Magliano Alfieri	C1	68	Santa Vittoria d'Alba	C1
15	Camo	C1	42	Mango	C1	69	Santo Stefano Belbo	C1
16	Canale	C1	43	Mombarcaro	C2	70	Santo Stefano Roero	C1
17	Castagnito	C1	44	Monchiero	C1	71	San Benedetto Belbo	C2
18	Castelletto Uzzone	C2	45	Monesiglio	C2	72	Serralunga d'Alba	C1
19	Castellinaldo	C1	46	Monforte d'Alba	C1	73	Serravalle Langhe	C2
20	Castiglione Falletto	C1	47	Montà	C1	74	Sinio	C1
21	Castiglione Tinella	C1	48	Montaldo Roero	C1	75	Somano	C2
22	Castino	C2	49	Montelupo Albese	C1	76	Sommariva Perno	C1
23	Ceresole d'Alba	C1	50	Monteu Roero	C1	77	Torre Bormida	C2
24	Cerretto Langhe	C2	51	Monticello d'Alba	C1	78	Treiso	C1
25	Cissone	C2	52	Murazzano	C2	79	Trezzo Tinella	C1
26	Corneliano d'Alba	C1	53	Neive	C1	80	Verduno	C1
27	Cortemilia	C2	54	Naviglie	C1	81	Veza d'Alba	C1

* Per quanto riguarda il Comune di Alba, il territorio ammissibile è indicato nella seguente tabella; ciò significa che gli interventi dovranno essere localizzati nelle seguenti aree:

Frazione del Comune di Alba	Fogli di mappa ammissibili
Altavilla	38, 39
Biglini	7, 9, 10, 25
Como	55, 56, 57, 58, 61, 62, 63
Gallo	29, 30, 31
Mussotto	3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Rivoli	43, 48, 49, 50
San Cassiano	26, 27, 28, 32, 33, 45
San Rocco Cherasca	64, 65, 66, 67, 68
San Rocco Seno d'Elvio	40, 52, 59, 60, 69, 70

Frazione del Comune di Alba	Fogli di mappa ammissibili
Santa Rosalia	44, 46, 47
Scaparone	1, 2, 8
Serre	41, 51, 53, 54
Vivaro	22, 23, 24

2. Quanto previsto dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare requisito di ammissibilità che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Art. 5 Le Associazioni Fondiarie

1. Le **Associazioni Fondiarie** nascono con l'obiettivo di recuperare la produttività delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati attraverso la gestione associata, consentendo la valorizzazione del patrimonio fondiario, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi nonché l'applicazione di misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali. Si tratta di un importante esperimento di gestione comunitaria del territorio che già comincia a dare i suoi frutti poiché, senza interferire con il diritto di proprietà, in modo intelligente e produttivo l'associazione rivitalizza le attività agro-silvo-pastorali, garantisce la conservazione del paesaggio e incentiva il turismo e le produzioni locali. La Regione Piemonte, con l'approvazione della Legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016, riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la valorizzazione funzionale del territorio, comprendendo tutti i terreni di qualsiasi natura (agricoli, forestali o misti).

In sintesi, un'Associazione Fondiaria:

- è una libera unione fra proprietari di terreni pubblici o privati con l'obiettivo di raggruppare aree agricole e boschi, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo;
 - non è a scopo di lucro ed è disciplinata da uno Statuto, nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia (Codice Civile artt. 14-42);
 - ogni associato aderisce su base volontaria e gratuita e conserva la proprietà dei beni, che non sono usucapibili. Può esercitare il diritto di recesso nei limiti dei vincoli temporali contrattuali stabiliti tra l'associazione ed i gestori.
 - le cariche associative sono gratuite così come le prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborsi spese previsti da Statuto).
2. Le Associazioni Fondiarie si occupano di:
- recuperare e gestire le proprietà conferite dai soci o assegnate;
 - redigere e attuare il piano di gestione;
 - provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario.
3. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito web della Regione Piemonte a questo link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/montagna/associazioni-fondiarie>.

A supporto della costituzione di un'Associazione Fondiaria si possono scaricare i fac simile di alcuni documenti utili dal sito della Regione Piemonte ai seguenti link:

- Bozza di atto costitutivo: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-10/montagna_ass_fondiarie_facsimile_atto_costitutivo.pdf
- Bozza di statuto: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-10/montagna_ass_fondiarie_facsimile_statuto_associazione_fondiarie.pdf
- Bozza del modulo di adesione: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-10/montagna_ass_fondiarie_facsimile_modulo_adesione_soci.pdf
- Linee guida Piano di gestione: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/35/attach/dgr_05523_1030_03082017.pdf

Art. 6 Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche disponibili per il finanziamento delle domande presentate sul Bando ammontano ad **euro 175.000,00 (centosettantacinquemilaeuro/00) di contributo, corrispondenti a investimenti per un costo totale pari a euro 218.750.**

2. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie, riprogrammazioni del Piano Finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte e dal Consiglio di Amministrazione del GAL), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di un anno a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, tenendo conto di quanto segue:
- a) i titolari delle domande di contributo, ritenute dal GAL in fase di istruttoria *"ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse"*, possono realizzare gli interventi proposti senza modificarne i contenuti, anche prima di aver ricevuto l'eventuale comunicazione dal GAL della effettiva finanziabilità del progetto ovvero senza garanzia di una loro successiva ammissione a finanziamento;
 - b) qualora, nel periodo di attesa dell'eventuale contributo, si fossero rese necessarie delle modifiche al progetto ammissibile, il Beneficiario, all'atto dell'eventuale comunicazione di possibilità di finanziamento da parte del GAL, è tenuto a trasmettere al GAL medesimo le variazioni già apportate, mediante la trasmissione di Domanda di REVISIONE del progetto tramite Sistema Piemonte;
 - c) il GAL sottoporrà la Domanda di REVISIONE del progetto pervenuta dal Beneficiario a istruttoria, al fine di valutarne l'effettiva ammissione a finanziamento.
- Successivamente all'anno, cesserà la possibilità di scorrimento della graduatoria e il GAL potrà valutare l'eventuale apertura di un nuovo Bando.

Art. 7 Numero di domande presentabili

1. È consentito al richiedente/beneficiario presentare una sola domanda di sostegno sul presente Bando, relativamente ad un intervento non dispersivo ma con caratteristiche di organicità nel suo complesso e concentrato in un sito geograficamente identificato e circoscritto, in gradi di determinare un significativo impatto paesaggistico.
2. Quanto previsto dal presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Art. 8 Termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire da 15 giorni dopo la data di pubblicazione del Bando ed obbligatoriamente:
 - a) **sia telematicamente: entro il 29/08/2019⁵ ore 14:00** pena la non ammissibilità della domanda stessa. Si precisa che:
 - la domanda di sostegno e **TUTTA** la documentazione di corredo quali allegati, progetto, elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti, planimetrie, ecc...), elaborati vari, computo metrico, preventivi, delibere, ecc..., dovranno essere trasmesse tramite l'applicativo on-line di Sistema Piemonte,
 - il suddetto termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. (Vedasi la Parte III del presente Bando *"Istruzioni per la presentazione di domande relative alla partecipazione e all'attuazione del bando"*);
 - b) **sia in forma cartacea**, limitatamente alla copia degli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti, planimetrie, ecc...): **entro il 29/08/2019² ore 18:00**, presso gli uffici del GAL in Piazza Oberto n. 1 a Bossolasco negli orari di ufficio indicati sul sito del GAL. Il plico dovrà PERVENIRE FISICAMENTE AL GAL entro la scadenza indicata, non farà quindi fede la data del timbro postale; non potranno essere imputati al GAL disguidi o ritardi nella consegna.
2. In ogni caso il GAL, qualora lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di:
 - a) richiedere la copia di altra documentazione cartacea (copia di cortesia), indicando i relativi tempi di consegna;
 - b) richiedere ulteriore documentazione ed ogni altra integrazione necessaria, anche non elencata nel presente Bando, qualora ritenuta utile per la valutazione della domanda stessa e per ogni altra esigenza istruttoria, di verifica o di controllo.
3. Quanto previsto dal comma 1 lettera a) del presente articolo per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.

⁵ La scadenza dell'art. 8 comma 1 lettere a) e b) è stata modificata con proroga Prot.P 187-2019 del 04/07/2019 pubblicata sul sito internet del GAL

II PARTE: OGGETTO DEL BANDO

Art. 9 Finalità dell'operazione nel contesto del PSL

1. La finalità del presente Bando è quella di sostenere (attraverso la concessione di un contributo in conto capitale) investimenti finalizzati a favorire la ricomposizione fondiaria attraverso la creazione di Associazioni Fondiarie fra proprietari di fondi agricoli e di superfici forestali dell'area del GAL, al fine di creare le condizioni e le infrastrutture necessarie per⁶ restituire alla gestione attiva e riportare a reddito le zone agro-silvo-pastorali attualmente non gestite ed in fase di abbandono, nonché migliorare la percezione del contesto rurale quale risorsa per la promozione anche economica del territorio del GAL, con risvolti positivi sulla componente scenico-percettiva del paesaggio e quindi sul miglioramento dell'attrattività turistica.
2. Attraverso il presente Bando saranno sostenuti interventi di recupero che consentano:
 - a) investimenti materiali finalizzati al miglioramento fondiario delle aree agro-silvo-pastorali, al ripristino dei terrazzamenti, alla creazione di imposti ed aree per l'installazione di cantieri temporanei di segagione o di cippatura, ecc.;
 - b) investimenti immateriali per le spese notarili, visure, per le spese professionali per la redazione dei piani di gestione o per la stesura dei progetti riguardanti gli interventi di cui alla lettera a).
3. L'Operazione di cui al presente Bando si colloca all'interno delle azioni previste nell'Ambito del PSL n. 3 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali", attraverso cui si intende:
 - a) **rispondere alla carenza di ricambio generazionale e integrazione verticale tra elementi della stessa filiera/settore e superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione** sia delle imprese presenti nel territorio GAL (prevalentemente micro/piccole), favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune, sia **dei fondi, sostenendo l'associazionismo fondiario finalizzato a creare le condizioni e le infrastrutture necessarie⁷ per la gestione accorpata di terreni abbandonati.**
 - b) **valorizzare il ruolo dell'impresa artigiana** in filiera, quale elemento per superare la perdita di competitività delle attività di piccola dimensione che a sua volta si ripercuote sulla costante riduzione di esercizi commerciali e/o servizi soprattutto in area montana;
 - c) **favorire lo sviluppo delle filiere locali**, incentivandone l'innovatività in termini di prodotto, processo e messa in rete, anche con iniziative di turismo rurale;
 - d) **creare i presupposti per⁸ favorire la gestione sostenibile e lo sviluppo della multifunzionalità dell'azienda agricola** che può intervenire nella gestione della risorsa forestale, nella sua componente produttiva e naturale, realizzando progetti per la gestione del patrimonio forestale delle aree maggiormente boscate e/o terrazzate (quindi quale soggetto attivo della valorizzazione naturalistico-paesaggistica), nell'attività agrituristica, nella vendita di prodotti (filiere corte), nell'attività didattica etc. elevando quindi il potenziale economico e turistico dell'area e contribuendo così allo sviluppo rurale del territorio. La gestione accorpata delle superfici potrà inoltre consentire la valorizzazione dei prodotti di nicchia e di eccellenza del territorio e dei prodotti di montagna. All'interno della strategia, l'obiettivo di medio-lungo periodo è anche quello di stimolare il ruolo dell'azienda agricola nella preservazione del paesaggio rurale di alta qualità.
4. Con l'Operazione attivata nel presente Bando il GAL contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del PSL di:
 - 4.1 - contribuire a contrastare le conseguenze negative della frammentazione fondiaria: difficoltà di lavorazione dei terreni, aumento dei costi di produzione, calo della produttività, svilimento del valore del suolo, disamore per la terra e abbandono, mancata manutenzione del territorio, rinaturalizzazione (gerbido, bosco di invasione), cancellazione dei terrazzamenti, riduzione della biodiversità (es. riduzione produzione tartufi), degrado paesaggistico, rischio idrogeologico (allagamenti, frane), ulteriore abbandono del territorio, riduzione dei servizi a persone e imprese, riduzione dell'attrattività del territorio
 - 4.2 - avviare forme di associazionismo fondiario per la gestione dei terreni incolti e abbandonati e del patrimonio boschivo in aree pilota, con conseguenze positive in termini di incremento dell'occupazione, incremento della redditività delle aziende, protezione dei versanti e tutela dell'ambiente, miglioramento del paesaggio, incremento dei flussi turistici, tutela della proprietà del fondo, recupero del terreno abbandonato per renderlo nuovamente produttivo, incremento nel lungo termine del valore della terra accorpata, creazione di valore per le future generazioni;
 - 4.3 - Miglioramento delle condizioni economico-finanziarie delle aziende agricole;

⁶ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

⁷ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

⁸ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

- 4.4 - Aumento del numero di aziende che utilizzano le nuove tecnologie e che adottano metodi innovativi grazie all'approccio di filiera o alla gestione associata dei fondi;
- 4.5 - Aumento del volume di prodotti agricoli locali immessi sul mercato con filiere corte;
- 4.6 - Incremento del ruolo multifunzionale dell'azienda agricola.
- 4.7 - Riqualificazione paesaggistica del territorio del GAL;
- 5. Le finalità dell'Operazione sono da ricondurre alla strategia territoriale del PSL, secondo cui:
 - un ricco e vario patrimonio paesaggistico e agro-alimentare lega tutte le aree del GAL, dando vita ad uno "spazio geografico" che può riconoscersi come unico territorio e guardare al futuro con una strategia di consolidamento e di sviluppo nel tempo di reti locali economiche, turistiche, culturali e sociali;
 - tale strategia consente al GAL di aggregare in un "unicum" aree con caratteristiche territoriali diverse, ma accumulate da un importante patrimonio paesaggistico naturale e costruito, rievocativo delle tradizioni del territorio, e da un imprescindibile legame con storia e cultura locale;
 - tale variegato patrimonio paesaggistico rappresenta un'inestimabile ricchezza ambientale che si traduce anche in preziosa risorsa turistica, un'opportunità per migliorare l'economia dell'area favorendo ulteriormente lo sviluppo delle già note produzioni agroalimentari d'eccellenza.

Art. 10 Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili

1. **LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO di cui al comma 3 sui BENI di cui al comma 2 SARANNO AMMISSIBILI SOLO SE RISPONDENTI ALLE CONDIZIONI INDIVIDUATE all'art. 12 "Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori" e all'art. 3 "Richiedenti e beneficiari".**
Si precisa sin d'ora che NON SONO AMMISSIBILI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.
2. Fatta salva la titolarità ad intervenire in capo ai beneficiari, si può intervenire su terreni incolti e/o abbandonati in disponibilità dell'AsFo, la cui superficie oggetto di intervento non sia inferiore a 1 ha, anche non contigui.
3. Il GAL, coerentemente con le proprie linee strategiche e in ragione dei fabbisogni rilevati sul proprio territorio, intende sostenere le seguenti tipologie di **INTERVENTI AMMISSIBILI che siano coerenti con il Piano di Gestione approvato dal GAL con il supporto tecnico esterno del competente Settore della Regione Piemonte e comunque ai sensi dell'art. 12.2 del presente Bando⁹:**
 - 3.1 - interventi di recupero della superficie accorpata propedeutico al successivo utilizzo del fondo¹⁰ (a titolo esemplificativo e non esaustivo: taglio della vegetazione infestante, spietramenti, livellamenti del terreno...);
 - 3.2 - investimenti materiali in infrastrutture necessarie quali presupposti¹¹ alla corretta gestione delle superfici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: deposito centralizzato per l'invecchiamento del letame, piazzole per la raccolta, lo stazionamento e la prima lavorazione del legname, infrastrutture a servizio della viabilità forestale, sistemazione dei terrazzamenti);
 - 3.3 - investimenti materiali in attrezzature per la gestione del fondo (recinzioni, punti acqua per l'abbeverata del bestiame al pascolo, comprensivi di acquedotto di approvvigionamento);
4. Sono considerati **INAMMISSIBILI** i seguenti interventi:
 - a) Interventi con contenuti non coerenti con le finalità dell'Operazione (art. 9), con gli interventi ammissibili (art. 10) e con le spese ammissibili (art. 11).
 - b) Interventi che non rispettano le condizioni di ammissibilità a contributo e gli adempimenti indicati all'art. 12.
 - c) La sovrapposizione con interventi previsti e finanziati con contributi derivanti da altri Bandi Pubblici di Finanziamento.
 - d) Interventi di natura culturale e relativi costi di gestione (es. impianti viticoli o arborei, semina, ecc...)¹².

Art. 11 Spese ammissibili e non ammissibili

1. **Per gli interventi ammissibili** descritti all'art. 10, sono considerati **ammissibili i seguenti costi:**
 - a) **le seguenti spese immateriali:**

⁹ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

¹⁰ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

¹¹ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

¹² Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

- a.1. spese amministrative della forma associativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di registrazione dei contratti, consulenze del commercialista, spese notarili, visure, ecc...), fino ad un massimo dell'1% sull'importo dei lavori materiali;
- a.2. spese tecniche per la progettazione degli interventi di recupero fino ad un massimo del 6% sull'importo dei lavori materiali, comprensive degli oneri previdenziali indicati nelle parcelle emesse dai liberi professionisti;
- a.3. spese tecniche per la redazione dei piani di gestione pluriennale così determinate:
 - fino ad un massimo del 10% sull'importo dei lavori materiali fino a 50.000,00 euro, comprensive degli oneri previdenziali indicati nelle parcelle emesse dai liberi professionisti;
 - fino ad un massimo del 6% sull'importo dei lavori materiali eccedenti 50.000,00 euro, comprensive degli oneri previdenziali indicati nelle parcelle emesse dai liberi professionisti.

Si precisa che, ai fini dell'ammissibilità delle spese, il Piano di Gestione dovrà essere approvato secondo le modalità indicate all'art. 12.2 del presente Bando¹³;

- b) **le seguenti spese materiali** previste dal Piano di Gestione pluriennale approvato dal GAL con il supporto tecnico esterno del competente Settore della Regione Piemonte e comunque ai sensi dell'art. 12.2 del presente Bando¹⁴:
 - costi per gli interventi di recupero della superficie accorpata;
 - costi per investimenti materiali in infrastrutture necessarie alla corretta gestione delle superfici, ad eccezione degli impianti di irrigazione.
- c) **IVA** nel rispetto dei disposti di cui all'art. 37 comma 11 del Reg (UE) n.1303/2013 e delle disposizioni normative nazionali (par. 4.12 delle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016); (In sintesi l'IVA è ammissibile "in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione Nazionale sull'IVA"). Si precisa che l'IVA deve essere inclusa nei costi con riferimento al rispetto dei limiti percentuali indicati nell'art. 11 del Bando.

2. Per le varie tipologie di spesa, valgono le **regole di ammissibilità** indicate all'art. 12.

3. **NON SONO AMMISSIBILI:**

- a) acquisto di immobili, fabbricati e terreni;
- b) spese di costituzione dell'ASFO;
- c) acquisto di macchinari ed attrezzature (ad eccezione delle infrastrutture per la gestione del fondo);
- d) Progettazione e realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale
- e) acquisto di beni e attrezzature in leasing, usati o a rate;
- f) impianti di irrigazione;
- g) lavori in economia (contributi in natura), in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente);
- h) interventi su edifici, interventi riguardanti gli immobili a fini abitativi e le abitazioni dei privati;
- i) opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza;
- j) Interventi inerenti le infrastrutture non direttamente collegate agli interventi di recupero del fondo (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc..);
- k) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l) interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa;
- m) opere non previste nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di opere ritenute in linea con i criteri delle Guide, lo stralcio dell'importo dell'opera non approvata dal contributo con la corrispondente percentuale di spese tecniche;
- n) spese effettuate (fattura e/o pagamento) prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), comprese le spese generali e tecniche;
- o) rimborsi per spese per i progetti che non saranno ammessi a contributo in fase di ammissione o di variante;
- p) interventi che abbiano ricadute negative sulla qualità ambientale del territorio e che non prevedano adeguate misure per controllarne l'impatto;
- q) acquisto di materiali di consumo o di beni non durevoli o non ammortizzabili;
- r) IVA e altre imposte e tasse per i soggetti che possono recuperarle;
- s) acquisto di veicoli;
- t) oneri finanziari e spese per il personale;
- u) interventi che usufruiscono o hanno usufruito di altri contributi derivanti da Bandi Pubblici di finanziamento sui medesimi investimenti;
- v) spese bancarie ed interessi passivi;

¹³ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

¹⁴ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

- w) spese per cui i pagamenti siano provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti (e non intestati o cointestati al beneficiario), neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- x) spese per interventi di gestione colturale dei fondi (es. impianti viticoli, impianti arborei, semine, ecc...) ¹⁵;
- y) spese per interventi non coerenti con quelli inclusi nel Piano di Gestione approvato ai sensi del presente Bando ¹⁶.

Art. 12 Condizioni generali e specifiche di ammissibilità a contributo della domanda e delle spese sostenute e adempimenti obbligatori

12.1 Condizioni generali

1. L'intervento dovrà rispondere alle seguenti **CONDIZIONI GENERALI** di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL in tutte le fasi del procedimento:
 - a) Si richiamano specificatamente l'art. 3 "*Richiedenti e beneficiari*", l'art. 4 "*Localizzazione dell'Ente e degli interventi*", l'art. 7 "*Numero di domande presentabili*", l'art. 8 "*Termini per la presentazione delle domande*"; quanto previsto dai suddetti articoli per poter partecipare al Bando è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno.
 - b) La coerenza del progetto con gli obiettivi e i contenuti indicati all'art. 9 "*Finalità dell'operazione nel contesto del PSL*" è da considerare **requisito di ammissibilità** che deve essere posseduto dal richiedente, e da quest'ultimo dichiarato nella candidatura, al momento della presentazione della domanda di sostegno. La suddetta coerenza sarà valutata anche in fase di collaudo con riferimento alle opere effettivamente realizzate.
 - c) In base al Paragrafo 6.5 del Manuale ARPEA "*Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data della presentazione delle domande. Sulla base di eventuali ulteriori informazioni fornite non si possono, inoltre, modificare in aumento la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti*".
 - d) Relativamente al periodo di ammissibilità delle spese, vale quanto segue:
 - sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), con riferimento sia alla data della fattura sia alla data del pagamento/addebito;
 - le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto e della sua rendicontazione (domanda telematica di pagamento di saldo). Tutte le spese devono essere saldate con **evidenza di uscita di cassa da estratto conto prima della data di presentazione della domanda telematica di pagamento**, compresi gli assegni e gli F24 che devono entrambi risultare addebitati prima di tale data;
 - per documentare i punti precedenti, faranno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento) richiesti dal Bando;
 - tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno. La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori e la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno;
 - non saranno dunque considerate ammissibili le spese che, pur rientrando nella categoria delle spese ammissibili, non siano supportate in fase di rendicontazione da idonea documentazione giustificativa di spesa e di pagamento.
2. La domanda di sostegno ed il progetto allegato saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organo Istruttore del GAL, al fine di appurarne la fattibilità e la sostenibilità economica e per procedere alla relativa attribuzione dei punteggi così come definiti all'art. 18 "*Criteri di selezione per la valutazione delle domande*". Sarà facoltà dell'Organo Istruttore richiedere al candidato eventuali chiarimenti e integrazioni qualora ritenuti indispensabili ai fini dell'ammissibilità e della corretta attribuzione dei punteggi.

¹⁵ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

¹⁶ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

3. All'atto dell'accertamento finale sulla domanda di saldo verrà effettuata la verifica della realizzazione degli interventi dichiarati nel progetto approvato dal GAL.

12.2 Condizioni specifiche

4. L'intervento dovrà inoltre rispondere alle seguenti **CONDIZIONI SPECIFICHE** di ammissibilità obbligatorie, da documentare/attestare nell'ambito del progetto e della documentazione afferente le domande presentate al GAL lungo le varie fasi del procedimento:
- a) la superficie interessata dall'intervento dovrà essere nelle disponibilità dell'AsFo per un periodo di tempo non inferiore ad anni 7 dalla data di pagamento finale del contributo e comunque non inferiore alla durata del piano di gestione; il titolo di possesso deve già essere posseduto alla data di presentazione della domanda di contributo. Si rimanda a quanto indicato all'art. 3 comma 3;
 - b) l'AsFo dovrà avere disponibilità ad intervenire per il recupero di un fondo accorpato non inferiore ad ettari 2, anche non contigui;
 - c) gli interventi di recupero del fondo devono obbligatoriamente conformarsi alle seguenti indicazioni¹⁷:
 - c.1) **essere coerenti con il Piano di Gestione, presentato dai beneficiari ai sensi dell'art. 22.8 del presente Bando e approvato dal GAL con la collaborazione e il supporto tecnico esterno del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera** (anche ai fini della verifica dell'assenza di cumulo dei contributi) il quale a suo giudizio, in caso di interventi di evidente specificità e peculiarità, potrà ricorrere ai settori regionali competenti per materia; tale approvazione non sostituisce quella prevista dalla L.R. 21/2016 e dalla D.D. n° 1713 del 12/06/2018 ai fini e per gli effetti, agevolazioni e benefici previsti nell'ambito della stessa LR 21/2016;
 - c.2) ulteriormente alla suddetta approvazione del GAL, si precisa che - ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2/AMB/2018 - **il Piano di Gestione che includa interventi di Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso dovrà essere obbligatoriamente trasmesso direttamente alla Regione Piemonte e da quest'ultima approvato**, per le AsFo che intendano beneficiare della deroga al pagamento dei costi di compensazione previsti dall'art. 19 comma 7 della L.R. 4/2009;
 - c.3) rispettare le normative riguardanti il preventivo ottenimento di tutti i nulla osta/autorizzazioni previsti per lo specifico intervento;
 - c.4) l'acquisto di attrezzature e/o la realizzazione degli interventi inclusi nel Piano di Gestione eseguiti prima dell'approvazione ai sensi delle precedenti lettere c.1), c.2) e c.3) sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale del Piano di Gestione;
 - c.5) essere realizzati prevalentemente impiegando materiali, tecnologie e tecniche costruttive ecocompatibili tipiche dell'area di intervento e appartenenti alla tradizione costruttiva locale, eventualmente provenienti dalle filiere locali, in coerenza con le indicazioni fornite dal Manuale di cui all'Op. 7.6.3;
 - c.6) essere prevalentemente correlati a pratiche gestionali di tipo agrario e forestale, limitando ove possibile l'uso di attrezzature meccaniche o sostanze chimiche non rispettose dell'ambiente;
 - c.7) riguardare beni per i quali i richiedenti devono essere in possesso dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere;
 - d) l'intervento deve interessare un areale di paesaggio rurale in modo tale che, ad intervento concluso e al momento del collaudo, sia verificabile la parte di intervento prevista dal piano di gestione;
 - e) gli interventi parziali sono ammissibili, rispetto ai progetti complessivi, solo se riguardanti una parte significativa e funzionalmente autonoma dell'area rurale ed in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
 - l'intervento parziale oggetto di domanda costituisce un lotto funzionale autonomo rispetto al progetto complessivo di recupero;
 - a conclusione del lotto funzionale oggetto di domanda sia rispettata per quest'ultimo la condizione di cui alla precedente lettera d);
 - f) Il beneficiario deve assicurare un vincolo di destinazione d'uso di 7 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo. Nel periodo di vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai

¹⁷ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

sensi del presente Bando, ...) e salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL.

- g) In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve economie derivanti da scontistica o da ribassi d'asta); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.
- h) I beneficiari del Bando dovranno obbligatoriamente fornire al GAL tutte le informazioni e i dati progettuali e di rendiconto necessari alla predisposizione, organizzazione e diffusione dell'informazione relative all'intervento finanziato.
- i) Per le domande che prevedano investimenti in aree Rete Natura 2000 dovranno essere rispettate le norme di tutela e salvaguardia previste dalla L.R. 19 del 3 agosto 2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali; con particolare riferimento all'art. 43 L.R. 19/2009, preliminarmente all'assegnazione del contributo è necessaria la Valutazione di Incidenza che dovrà essere allegata al progetto.

Art. 13 Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento

1. Il sostegno è subordinato all'ammissione della domanda di sostegno da parte del GAL e, per i beneficiari:
 - a. alla presentazione del Piano di Gestione ai sensi dell'art. 22.8 del presente Bando e alla sua approvazione ai sensi dell'art. 12.2 del presente Bando¹⁸;
 - b. alla presentazione della domanda di pagamento successiva alla corretta realizzazione e conclusione degli investimenti indicati nel progetto e nel Piano di Gestione debitamente approvati¹⁹, la cui attuazione deve concludersi, compresa la rendicontazione, entro un arco di **24 (ventiquattro) mesi** dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento o prima dell'approvazione del Piano di Gestione secondo quanto previsto dal presente Bando²⁰, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. E' possibile richiedere proroghe per la conclusione dell'intervento ai sensi dell'art. 27 del Bando e per la presentazione della relativa domanda di saldo; il GAL si riserva di non approvare le richieste di proroga non debitamente motivate.
4. Un intervento si considera concluso solo se:
 - a) tutti gli investimenti sono realizzati e le relative spese, comprese quelle immateriali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario stesso (es. addebito su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario, e comunque secondo le modalità indicate all'art. 17 del Bando);
 - b) risulta completamente funzionale e conforme all'oggetto progettuale ed il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento (Vedasi l'art. 23 "*Presentazione delle domande di pagamento*").

Art. 14 Tipo di agevolazione prevista e Registro Nazionale Aiuti di Stato

1. L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale (a fondo perduto) così determinato pari all'**80% della spesa totale ammessa**.
2. Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento, in fase di saldo dopo la positiva verifica della coerenza dell'intervento realizzato con il progetto approvato dal GAL.
3. Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, con rilascio di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 23.1 del Bando.
4. Per la presente Operazione 4.3.11 è stato notificato/comunicato l'aiuto di stato (Codice SA48340 2017XA), per cui si applica quanto segue:
 - a) Il DECRETO 31 maggio 2017, n.115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e

¹⁸ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

¹⁹ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

²⁰ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

successive modifiche e integrazioni) ha normato il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato con entrata in vigore il 12 agosto 2017.

- b) Oltre a prevedere gli obblighi di registrazione dell'aiuto e delle Visure Aiuti e De minimis, all'art. 15 il DECRETO dispone che, per le verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, è necessario effettuare la Visura Deggendorf, per accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.
- c) La visura Deggendorf, oltre che in fase di concessione, deve essere effettuata dal GAL in qualità di Soggetto concedente (anche Organismo Delegato), nell'ambito delle attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla **erogazione** dei predetti aiuti: l'avvenuta acquisizione della Visura ai fini dell'erogazione deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato.
- d) Ai sensi dell'art. 17 del Decreto l'adempimento di cui sopra costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.

Art. 15 Divieto di cumulabilità

- 1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Art. 16 Limiti di investimento (minimo e massimo, tipologie)

- 1. La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto, è pari a **€ 109.375,00** (IVA inclusa qualora ammissibile), corrispondente ad un contributo massimo pari a € 87.500,00.
- 2. La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a **€ 15.000,00** (IVA inclusa qualora ammissibile), corrispondente ad un contributo massimo pari a € 12.000,00.
- 3. Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.
- 4. Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).
- 5. Il mancato raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.
- 6. Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Domanda di Variante ai sensi dell'art. 28 e dovranno essere preventivamente approvati e autorizzati dal GAL.
- 7. In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi il cui corrispondente costo rappresenti una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza) e fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 17 Modalità di pagamento

- 1. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Operazione 4.3.11" o, in alternativa, il Codice Unico di Progetto (CUP), **pena l'inammissibilità dell'importo relativo**, fatto salvo quanto dettagliatamente previsto nell'Allegato alla Determina n. 139 del 21/05/2019 di ARPEA "Disposizioni in tema di annullamento dei documenti contabili" (allegato come Appendice A al presente Bando)²¹.

²¹ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

2. Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso e per pagamenti appoggiati esclusivamente su conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario, utilizza le seguenti modalità:
- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. Le copie del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.
 - b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
 - c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.
 - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 - e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o con il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
3. Il pagamento in contanti **non è consentito**.
4. In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati (o cointestati) al beneficiario e devono coincidere con quelli dichiarati sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola Unica di cui all'art. 20; non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Art. 18 Criteri di selezione per la valutazione delle domande

1. La valutazione di ciascuna domanda di sostegno al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione, **alla luce delle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda e negli allegati al Bando**. Si precisa che le informazioni richieste nei modelli e allegati del Bando GAL sono funzionali all'immediata valutazione del progetto di investimento; la valutazione avviene infatti sulla base della descrizione fornita dal richiedente ed è compito del richiedente stesso fornire in fase di candidatura le necessarie informazioni, sia allegando la documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente la proposta progettuale.

Principio di selezione	N.	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		Punteggio massimo attribuibile		
			Descrizione	Punti			
A) COMPOSIZIONE DEI RICHIEDENTI	1	Numero di soci conferitori	> 5 soci conferitori	2	6	8	
			> 10 soci conferitori	4			
			> 20 soci conferitori	6			
	2	Partecipazione di soggetti pubblici	Il soggetto richiedente il contributo ha tra i propri soci un Ente pubblico territoriale competente nell'area di intervento:		2		
			Un Comune	1			
Due o più Comuni, oppure una Unione di Comuni			2				
B) SUPERFICIE IN GESTIONE E SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO	1	Localizzazione e diversificazione della tipologia di destinazione, all’atto della domanda di sostegno, dei fondi in gestione (Ai fini dell'attribuzione del punteggio viene valutata la tipologia desumibile dalla specifica documentazione comprovante lo stato di fatto allegata alla domanda di sostegno). I punteggi sono cumulabili in relazione alle varie tipologie di aree inserite in progetto, fino ad un massimo di 10 punti.	Aree ex-coltivo e ex-prative (es. con bosco d'invasione di età inferiore ai 30 anni) fondovalle	1	10	35	
			Aree ex-coltivo e ex-prative (es. con bosco d'invasione di età inferiore ai 30 anni) in cresta o versante	2			
			Aree prative e pascolive	2			
			Aree abbandonate in prossimità di nuclei abitativi rurali	2			
			Aree C2	2			
			Aree terrazzate	4			
			Aree boscate (di età superiore ai 30 anni) di fondovalle	1			
			Aree boscate (di età superiore ai 30 anni) in cresta o versante	2			
	2	Superficie (in ha) su cui si propongono gli interventi	Per interventi agricoli (ad esempio coltivazione di erbe officinali, piccoli frutti, cereali antichi o autoctoni, castagneto da frutto, legumi, nocciole, vite, alberi da frutto, orticoltura, ecc...)		5		
			Da 1 a 2 ha	1			
			Da 2,1 a 3 ha	3			
			Oltre i 3 ha	5			
			Per interventi agropastorali (relativi a praterie destinate al solo pascolo o a sfalcio più pascolamento, interventi di agroforestazione a scopo foraggero, coltivazione di piante arboree da foglia per alimentazione animale):		5		
			Da 2 a 5 ha	1			
			Da 5,1 a 10 ha	3			
			Oltre i 10 ha	5			
			Per interventi su terreni forestali:		5		
			Da 5 a 7 ha	1			
			Da 7,1 a 10 ha	3			
			Oltre i 10 ha	5			
	3	Corpi costituenti la superficie soggetta a gestione collettiva	Un corpo unico	5	5		
			Due corpi	4			
			Tre corpi	3			
			Oltre i tre corpi	2			
	4	Numero di particelle catastali/ha totali della	≥ 10 particelle/ha	5	5		

Principio di selezione	N.	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		Punteggio massimo attribuibile			
			Descrizione	Punti				
		superficie in gestione	tra 5 e 9 particelle/ha	4				
			tra 3 e 5 particelle/ha	2				
C) PROGETTO DI INTERVENTO E GESTIONE DELLA SUPERFICIE	1	Valenza degli interventi di ripristino/recupero e gestione	<u>Valenza paesaggistica</u> Livello di coerenza degli interventi proposti con il manuale Architettonico e Paesaggistico del GAL in merito alla valorizzazione del paesaggio rurale (saranno premiati gli interventi che, anche in relazione ad un più ampio contesto di scenario paesaggistico, consentano una ripartizione agro-pastorale-forestale integrata)		9	35		
			Insufficiente				0	
			Sufficiente				3	
			Medio				6	
			Elevato				9	
			<u>Ricadute positive</u> Gli interventi proposti hanno ricadute positive nei seguenti ambiti		8			
			Forestale				2	
			Pastorale				4	
			Agricolo				6	
			Agro-pastorale-forestale integrato				8	
	2	Qualità e completezza della proposta di intervento	Descrizione degli interventi previsti per il recupero/ripristino dell'area:		9			
			Insufficiente L'intervento proposto non è minimamente articolato e dalla descrizione si evincono vagamente e genericamente gli obiettivi e le azioni atti a realizzarli				0	
			Sufficiente L'intervento proposto è minimamente articolato e dalla descrizione si evincono parzialmente gli obiettivi e le azioni atti a realizzarli.				3	
			Media L'intervento proposto è articolato negli aspetti più significativi e dalla descrizione si evincono gli obiettivi e le azioni atti a realizzarli, e queste ultime sono coerenti con gli obiettivi dichiarati.				6	
			Elevata L'intervento proposto è articolato e completo anche dal punto di vista dell'approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi.				9	
	3	Qualità e completezza della proposta di Piano gestionale della superficie	Descrizione del progetto di piano poco dettagliata e incompleta, trattazione superficiale degli aspetti concernenti la futura corretta gestione dei fondi		0		6	

Principio di selezione	N.	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		Punteggio massimo attribuibile	
			Descrizione	Punti		
			Descrizione del progetto di piano parzialmente dettagliata e completa , relativa solo ad alcuni degli aspetti concernenti la futura corretta gestione dei fondi	3		
			Descrizione del progetto di piano dettagliata e completa , relativa a tutti gli aspetti concernenti la futura corretta gestione dei fondi	6		
	4	Durata della proposta di Piano di gestione dalla data di liquidazione del saldo del contributo	Durata pari a 7 anni	0	3	
			Durata del Piano di gestione oltre i 7 anni: 0,5 punti per ogni anno in più fino ad un massimo di 3 punti	3		
D) COERENZA CON LE FINALITA' DEL BANDO E CON IL PSL DEL GAL	1	Coerenza con la strategia del PSL	Inesistente = Non ammissibile Il progetto non ha alcuna correlazione diretta con le finalità dell'art. 9.	/	8	8
			Insufficiente Il progetto ha una correlazione diretta generica/ minima con le finalità dell'art. 9.	0		
			Sufficiente Il progetto ha una correlazione diretta modesta con le finalità dell'art. 9.	4		
			Media Il progetto ha una correlazione diretta chiara con le finalità dell'art. 9.	5		
			Elevata Il progetto ha una correlazione diretta puntuale e soddisfacente con le finalità dell'art. 9.	6		
			Notevole Il progetto è perfettamente funzionale con le finalità dell'art. 9.	8		
E) TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI	1	Strumenti funzionali alla gestione pastorale	Recinzioni elettrificate, punti acqua, punti sale, ecc...	2	2	14
	2	Interventi per il miglioramento delle infrastrutture necessarie alla corretta gestione della superficie accorpata	Interventi funzionali alla meccanizzazione del fondo	2	6	
			Interventi di ripristino dei terrazzamenti	2		
			Altri interventi infrastrutturali funzionali alla gestione del fondo	2		
	3	Eco-sostenibilità degli interventi di gestione della superficie (es. rispetto di disciplinari di produzione integrata, utilizzazione di tecniche di agricoltura	Gli interventi gestionali proposti hanno ridotta valenza di sostenibilità	1	6	
			Gli interventi gestionali proposti presentano solo parziale eco-sostenibilità	2		

Principio di selezione	N. Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)		Punteggio massimo attribuibile	
		Descrizione	Punti		
	conservativa, tecniche di gestione eco-compatibile dei pascoli, allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, ecc.)	Gli interventi gestionali proposti hanno evidente valenza di eco-sostenibilità, la maggior parte degli interventi gestionali proposti si basa su tecniche agronomiche sostenibili	6		
		TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100	100

2. Il **punteggio massimo** attribuibile è pari a 100 punti.
3. Il **punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda è pari a 20 punti**, al di sotto di tali soglie la domanda non sarà ammissibile in graduatoria.
4. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri:
 - a) maggiore punteggio attribuito al principio C);
 - b) data ed orario di trasmissione telematica.
5. Si precisa che i requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo del contributo. Qualora, in sede di verifica per l'erogazione del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo:
 - nel caso in cui il punteggio ricalcolato non raggiunga la soglia minima di cui al precedente comma 3, si procederà alla revoca del contributo;
 - nel caso in cui il punteggio ricalcolato si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria, si procederà alla revoca del contributo.

III PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL BANDO

Art. 19 Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando

1. La partecipazione al Bando ha origine con la presentazione della domanda di sostegno.
2. A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande che dovranno essere trasmesse **esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo di Sistema Piemonte utilizzato per la domanda di sostegno** (a meno della documentazione cartacea eventualmente richiesta dal GAL ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 21.2):
 - a) Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto) (art. 22.8)
 - b) Domanda di pagamento di anticipo (art. 23.1)
 - c) Domanda di proroga (art. 27)
 - d) Domanda di variante (art. 28)
 - e) Comunicazione di cessione del bene con subentro degli impegni (art. 31)
 - f) Comunicazione di situazioni di forza maggiore o circostanze eccezionali (art. 30.4)
 - g) Domanda di rinuncia (art. 30.1)
 - h) Comunicazioni di correzione errori palesi (art. 30.3)
3. Condizioni, limiti e modalità per la presentazione delle domande verranno specificate nei paragrafi di riferimento.

Art. 20 Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

20.1 Iscrizione all'Anagrafe Agricola

1. Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il Bando deve necessariamente procedere **all'iscrizione all'Anagrafe Agricola Unica** e alla costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) o presso la Regione Piemonte.
Per quanto concerne il fascicolo aziendale si richiama la Determinazione Dirigenziale n° 34-2016 del 26/02/2016 di Arpea, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe. A tal fine i richiedenti possono:

- A) rivolgersi a un CAA che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'Anagrafe Agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>.
- B) In alternativa i richiedenti possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte può essere fatta:
 - a) utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede con la CNS oppure con username e password, acquisite mediante "registrazione light" al portale www.sistemapiemonte.it (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020");
 - b) utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", nella sezione modulistica (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>) i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail servizi.siap@regione.piemonte.it.

L'iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in Anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in Anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del 31/12/2018 (con validazione del fascicolo successiva a tale data e antecedente alla data della presentazione

della domanda). Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, in assenza dell'iscrizione non sarà possibile neppure aprire la procedura di presentazione della domanda).

Si consiglia di effettuare le registrazione/aggiornamento e validazione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

2. **Le domande devono essere veritiere, complete e consapevoli.** La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. Per gli impegni si rimanda all'art. 21.3.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (art. 29 - *Decadenza dal contributo*).

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
4. Per tutti i richiedenti le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio gli immobili oggetto di richiesta di contributo e relative particelle.
Le domande devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura/operazione ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del Reg. CE n. 1305/2013).
5. Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che tale presentazione costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione Piemonte e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Art. 21 Come compilare e presentare le domande di sostegno

21.1 Gestione informatica delle domande di sostegno

1. Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", con l'ulteriore consegna in forma cartacea limitatamente alla copia degli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti, planimetrie, ecc...) come indicato all'art. 8 del Bando. I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente del GAL, per fini operativi. I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

- a. il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede con la CNS o con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it (registrazione light). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n. 3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata in forma cartacea. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in Anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in Anagrafe tra i soggetti collegati;

- b. tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica; in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale; in tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.
2. Il servizio on-line "PSR 2014-2020" disponibile al link <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti> è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno. **La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione** e deve riportare lo stato "trasmesso".

21.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare

3. La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere comprensiva degli allegati sotto riportati. Il sistema provvederà ad effettuare i controlli e ad evidenziare le eventuali carenze, fermo restando **che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza**. Si suggerisce dunque di prestare particolare attenzione ai documenti allegati e al loro contenuto, **pena il rischio di rigetto della domanda stessa**.
4. Alla domanda di sostegno deve essere allegata (negli appositi spazi destinati agli allegati) la seguente documentazione in formato PDF (e altri formati eventualmente richiesti dal GAL, es. JPG ove sia più opportuno) da trasmettere in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB):
 - 1) **Allegato 1** – Modello GAL – Descrizione del progetto Asfo, **pena la non ammissibilità della domanda**, in formato pdf e doc;
 - 2) **Allegato 2** – Modello GAL – Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi, **pena la non ammissibilità della domanda**, in formato pdf.
NOTA BENE: se gli immobili sono in comproprietà, la dichiarazione deve essere presentata da parte di ogni comproprietario; nel caso risultasse impossibile o estremamente difficoltoso reperire la dichiarazione, uno solo tra i comproprietari può presentare la dichiarazione anche per conto degli altri, assumendosene la responsabilità relativamente alla volontà degli altri di assentire alla realizzazione dell'intervento.
 - 3) Documentazione comprovante il titolo di possesso in favore dell'AsFo richiedente delle aree oggetto di intervento, la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo settennale di uso e di destinazione, a partire dalla data di erogazione finale del contributo; tale documentazione potrà essere fornita alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - **Allegato 3** – Modello GAL – Dichiarazione da parte del singolo associato attestante il suo conferimento / concessione d'uso all'associazione fondiaria di terreni di proprietà o comproprietà, in formato pdf.
 - **Altra documentazione** quale, a titolo esemplificativo, atti, contratti, comodati d'uso, locazioni, istituzione di diritti come l'usufrutto, ecc...
 - 4) Copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Verbale di nomina del Consiglio dell'AsFo, in formato pdf;
 - 5) **Copia della Delibera dell'Organo Amministrativo dell'AsFo proponente la domanda** che manifesti la volontà di partecipare al presente Bando, con l'approvazione del progetto definitivo da presentare al GAL e l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento in caso di approvazione del progetto e ad adottare gli atti successivi necessari al cofinanziamento.
 - 6) Cartografia di area vasta in scala adeguata (non inferiore a 1:25.000) su cui si possa identificare chiaramente l'areale di intervento, in formato pdf;
 - 7) Per **interventi non soggetti a computo metrico** (per ciò che concerne le forniture e/o i servizi non contemplati dal prezziario regionale):
 - a) almeno n. 3 preventivi indipendenti (forniti da n. 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture e servizi, compresi impianti, opere in falegnameria, ecc...); i preventivi devono essere sottoscritti (timbro e firma) dal fornitore. **In alternativa** ai 3 preventivi è consentito presentare una analisi prezzi (ai sensi dell'art. 32 DPR 207/2010 e s.m.i.).

- b) quadro di raffronto totale dei preventivi e relazione tecnico economica, sottoscritto dal legale rappresentante, che evidenzii il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo (Allegato 4).
 - c) Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e contestualmente occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
 - d) Per l'acquisizione di forniture o servizi il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- 8) Per **lavori edili/impianti/sistemazioni, in relazione al tipo di intervento candidato**: fascicolo di progetto definitivo:
- a) relazione tecnica descrittiva, riportante la descrizione di tutti gli interventi materiali e immateriali ipotizzati;
 - b) Estratti del PRC del Comune vigente o delle tavole degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere contenenti le indicazioni sugli ambiti normativi e le relative norme tecniche di attuazione,
 - c) Stralcio della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000 o 1:5.000 con evidenziata la posizione dell'area oggetto di intervento.
 - d) Stralci di mappa catastale con specifica indicazione delle particelle interessate dal progetto.
 - e) disegni di progetto, in scala adeguata, utili all'individuazione degli interventi previsti;
 - f) In caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto schematico delle dotazioni impiantistiche e indicazione delle loro collocazioni nell'area di pertinenza.
 - g) Relazioni tecniche illustrative e specialistiche (es. relazione paesaggistica predisposta ai sensi del DCPM 12/12/2005, relazione forestale, relazione geologica, ecc...).
 - h) documentazione fotografica;
 - i) **Computo metrico estimativo** delle opere e dei lavori previsti (in formato pdf e excel); il computo dovrà essere redatto utilizzando il Prezziario di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte, nell'ultima edizione vigente al momento della data di pubblicazione del presente Bando. Il computo metrico dovrà essere redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a quella di saldo. Per eventuali voci di spesa non comprese nel Prezziario Regionale dovrà essere prodotta specifica analisi prezzi, ai sensi dell'art. 32 PR 207/2010 e s.m.i..
 - j) Quadro economico dell'intervento.
 - k) Cronoprogramma dei lavori.
 - l) Dichiarazione in merito all'esistenza o meno sull'area interessata, di **vincoli** di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica; in caso di esistenza di vincoli presentare i necessari nulla-osta **oppure** presentare le relative richieste dei necessari pareri, autorizzazioni, permessi previsti dalla normativa vigente sull'intervento proposto, corredate da copia dell'avvenuta trasmissione del progetto agli Enti Terzi (Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune) **oppure** fornire l'impegno a presentare le relative richieste sottoscritto dal Legale Rappresentante.
I pareri/autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti Terzi dovranno essere presentati al GAL, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, con la *"Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto)"* di cui all'art. 22.8.
- 9) **Allegato 5** – Modello GAL: Dichiarazione sul recupero dell'Iva. In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte del richiedente in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione.
- 10) Tutta la documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di merito di cui all'art. 18.
- 11) Copia di un documento di identità²² in corso di validità²³ del legale rappresentante dell'Ente richiedente.

²² Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

²³ Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

- 12) Ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell'intervento proposto.
5. Potrà essere richiesta dal GAL eventuale ulteriore documentazione, anche in formato cartaceo e anche non indicata nel Bando come obbligatoria, fermo restando che tutti i documenti dovranno essere sempre presentati telematicamente su Sistema Piemonte, entro il termine ultimo indicato nelle richieste di integrazione o chiarimenti da parte degli uffici istruttori, **pena la non ammissibilità della domanda (o parte di essa)**.
 6. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.
 7. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.
 8. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dal pagamento finale del contributo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

21.3 Impegni

9. In concomitanza con la firma della domanda di sostegno si sottoscrivono contemporaneamente anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno all'investimento proposto. Gli impegni sottoscritti dovranno essere mantenuti dai beneficiari per un periodo di 7 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, nelle forme e nei modi indicati nel presente articolo del Bando.
10. Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione. Gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:
 - a. sono **essenziali** gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
 - b. sono **accessori** gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.
11. **Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.**
12. **Impegni essenziali.** Sono considerati impegni essenziali quelli di seguito riportati:
 - a) realizzare e concludere gli **interventi approvati dal GAL** nei tempi indicati dall'art. 13 "*Termini per l'inizio lavori e per la conclusione dell'intervento*" e secondo i contenuti e le modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe che devono obbligatoriamente essere presentate al GAL nei tempi previsti e da quest'ultimo autorizzate;
 - b) consentire l'accesso al GAL e agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, ai cantieri, agli impianti/interventi e alle sedi del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti (anche ai fini del monitoraggio degli interventi e per verificarne lo stato di attuazione e la capacità di perseguirne gli obiettivi prefissati, insieme a tecnici autorizzati dal GAL/Enti); l'accesso dovrà essere altresì consentito a tutta la documentazione che i suddetti Enti riterranno necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e del DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;
 - c) fornire tutta la documentazione prevista dal Bando e/o richiesta dal GAL durante l'iter del Bando, consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ammissibilità delle domande;
 - d) mantenere i requisiti di ammissione e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
 - e) rispettare le prescrizioni eventualmente indicate dal GAL come essenziali;
 - f) mantenere il punteggio al di sopra di quello minimo previsto dal Bando e, comunque, al di sopra del punteggio del primo escluso in graduatoria;
 - g) fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal GAL, dalla Regione Piemonte, da ARPEA e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg. (CE) 1306/2013 e s.m.i.;
 - h) rispettare il vincolo settennale di destinazione d'uso degli investimenti.
13. **Impegni accessori.** Sono considerati impegni accessori quelli di seguito riportati, per ciascuno dei quali, alla luce di quanto stabilito dall'Allegato 6 del decreto Ministeriale n. 2490/2017 e della D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017, i parametri di valutazione della gravità, entità e durata (indici di verifica) sono così stabiliti:

- a) non cedere a terzi la gestione dei beni, in qualsiasi modo interessati dal sostegno del GAL, nel periodo di impegno pari a 7 (sette) anni a partire dalla data di accertamento dei lavori dell'intervento soggetto a sostegno, senza la preliminare autorizzazione del GAL

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (2)		3	
Alto (5)	5		5
Punteggio = Valore medio = $(5+3+5): 3 = 4,33$			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: No			

- b) presentare la domanda di Variante in caso di introduzione di nuove voci di spesa in un computo metrico successivo o nel caso di variazioni del tipo di intervento

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (2)		3	
Alto (5)	5		5
Punteggio = Valore medio = $(5+3+5): 3 = 4,33$			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- c) presentare la eventuale Domanda di proroga nei termini stabiliti all'art. 27

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (2)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = $(1+1+1): 3 = 1$			
Tipo di controllo: amministrativo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- d) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR secondo gli obblighi di informazione e pubblicità (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione), attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica relativa agli interventi finanziati e realizzati;

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1
Medio (3)	3		
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = $(3+1+1+): 3 = 1,67$			
Tipo di controllo: visivo			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 1 mese dalla rilevazione dell'inadempienza.			

- e) fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	1
Medio (3)			
Alto (5)			
Punteggio = Valore medio = $(1+1+1+): 3 = 1$			
Tipo di controllo: documentale			
Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 7 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.			

Le percentuali di riduzioni stabilite con D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017 sono le seguenti:

Punteggio (X)	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Art. 22 Istruttoria delle domande di sostegno

22.1 Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 14/2014, il Responsabile del Procedimento, connesso al presente Bando è Silvia Visca, Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL.
2. Con riguardo al trattamento dei dati personali, al presente Bando si applicano:
 - il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR General Data Protection Regulation), ai sensi del quale le informazioni e i documenti forniti dal beneficiario sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
 - il D.Lgs. 101/2018 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Langhe Roero Leader. Il Responsabile del trattamento dei dati è Silvia Anselmo, Vice Presidente del GAL. Autorizzati al trattamento sono i funzionari del GAL che si occupano delle varie fasi istruttorie e di controllo delle domande inerenti la partecipazione al Bando, come tempo per tempo desumibili dall'Organigramma/Mansionario del GAL pubblicato sul sito internet del GAL al seguente link <http://amministrazionetrasparente.langheroeroleader.it/DettCat.aspx/Articolazione%20degli%20uffici/21>.

22.2 Procedure generali di istruttoria

4. L'avvio del procedimento di istruttoria avverrà tramite comunicazione telematica via PEC.
5. La valutazione delle domande di sostegno è effettuata da un organo istruttore (singolo o collegiale) e si articola nelle seguenti fasi di:
 - valutazione amministrativa,
 - valutazione di merito,
 - formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno.

22.3 Valutazione amministrativa delle domande

6. Tale fase comprende:
 - a. la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati;
 - b. la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
 - c. la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
 - d. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica degli interventi previsti nel progetto presentato in domanda di sostegno e nella documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
 - e. la verifica dell'ammissibilità delle spese, secondo cui la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto sulle spese ammissibili dal presente bando, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
 - f. un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento;
 - g. la determinazione del contributo concedibile.

Le verifiche di fattibilità tecnica e di rispetto della normativa di riferimento saranno fatte dal GAL in collaborazione e con il supporto tecnico esterno del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera (anche ai fini della verifica dell'assenza di cumulo dei contributi) il quale a suo giudizio, in caso di interventi di evidente specificità e peculiarità, potrà ricorrere ai settori regionali competenti per materia²⁴.

²⁴ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

22.4 Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri di selezione

7. La valutazione comprende:
- l'attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
 - l'attribuzione del punteggio complessivo;
 - la verifica del raggiungimento del punteggio minimo.

22.5 Comunicazioni al richiedente in caso di motivi ostativi all'accoglimento della domanda

8. A seguito della valutazione amministrativa e di merito, il Responsabile del Procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un **provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale della domanda (cosiddetto "Preavviso di Rigetto")**. Entro il termine di *dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione*, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra *interrompe i termini per concludere il procedimento*, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del verbale di istruttoria e del provvedimento finale.
9. Ai fini del rispetto dei PRINCIPI DI IMPARZIALITA', EFFICACIA E TRASPARENZA dell'attività amministrativa, e quindi della correttezza ed equanimità del procedimento di istruttoria di tutte le domande che saranno pervenute sul presente Bando, si precisa che:
- il GAL potrà valutare positivamente esclusivamente le controdeduzioni del richiedente che propongano chiarimenti interpretativi e che siano coerenti con il contenuto del progetto presentato al GAL in fase di candidatura della domanda di sostegno;
 - conseguentemente, le suddette controdeduzioni, ai fini dell'accogliibilità, non dovranno introdurre elementi di novità o di variante rispetto alla situazione esistente e comunicata al GAL nei documenti progettuali presentati, nei quali era compito del richiedente fornire le necessarie informazioni sia allegando la necessaria documentazione tecnica (elaborati grafici, cartografie, relazioni, autorizzazioni, ecc...) sia compilando le previste sezioni atte ad illustrare compiutamente ogni aspetto del Progetto;
 - la suddetta impostazione sarà ovviamente da estendere anche alle informazioni dichiarate sul modello di domanda telematica, sull'Anagrafe Agricola su Sistema Piemonte e su ogni altro documento o certificazione, conosciuto o conoscibile dal GAL, che attesti la situazione del richiedente alla data della domanda di contributo o comunque alla data dell'invio della comunicazione di preavviso di rigetto (ad es. visite, informazioni su siti web, ecc).

22.6 Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento

10. A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria stabilendo tre tipologie di domande:
- Domande **ammesse e finanziabili** con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
 - il punteggio definitivo assegnato;
 - gli investimenti ammessi;
 - l'ammontare del contributo concesso.
 - Domande **ammesse ma non finanziabili** (inserite in graduatoria in posizione non finanziabile) per carenza di risorse.
 - Domande **escluse** per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse e archiviate.
11. La graduatoria e le proposte di esito per ciascuna domanda di sostegno sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione; a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la graduatoria diventa definitiva e per ogni domanda di sostegno è predisposto un verbale contenente l'esito:
- negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
 - positivo indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo.
12. I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:
- rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa;
 - approvazione del progetto e concessione del contributo (investimenti ammessi a contributo, spesa ammessa a contributo, contributo concesso, termine per la conclusione degli investimenti, eventuali prescrizioni che il beneficiario è tenuto ad osservare).

13. Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del Procedimento, è comunicato al richiedente mediante comunicazione telematica via PEC.
14. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione.
15. Con la comunicazione che rende noti gli esiti dell'istruttoria, il GAL invita il beneficiario a trasmettere, entro i termini di cui all'art. 22.8, il progetto esecutivo dell'intervento, corredato dalle copie delle autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole. Si precisa che nel progetto esecutivo non potranno essere previsti investimenti che non siano già stati contemplati e descritti nella domanda di contributo, fatte salve eventuali modifiche progettuali richieste dagli enti preposti (es. Soprintendenza, ecc..). Il progetto esecutivo sarà oggetto di verifica e nel caso di intercorse variazioni sostanziali rispetto a quanto previsto in sede di domanda di contributo il GAL si riserva di richiedere al beneficiario una procedura di variante.

22.7 Conclusione della procedura di istruttoria

16. La procedura si conclude entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste nel Bando.
17. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammessa a finanziamento.

22.8 Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto)

18. I beneficiari ammessi a contributo dovranno trasmettere, entro la data che sarà comunicata dal GAL in fase di ammissione della domanda di contributo (indicativamente entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento), la seguente documentazione:
 - a) Copia del Progetto Esecutivo e di tutti i nulla osta/pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti Terzi competenti (vedi art. 21.2 comma 4 punto 8 lettera l.).
 - b) I frontespizi delle relazioni e degli elaborati grafici recanti il timbro della Soprintendenza (o altri Enti) con gli estremi del nulla osta autorizzativo ai lavori.
 - c) Piano di gestione, coerente con il progetto approvato dal GAL in fase di ammissione a finanziamento²⁵.
19. La Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto), comprensiva di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito servizio on line del Sistema Informativo (SIAP) sul portale www.sistemapiemonte.it, già utilizzato per la domanda di sostegno. Il Sistema provvederà ad effettuare i controlli ed evidenziare le eventuali carenze, fermo restando che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza.

22.9 Istruttoria della Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto)

20. Entro 120 giorni successivi al ricevimento della Comunicazione per invio documentazione integrativa (avanzamento tecnico progetto), l'organo istruttore effettuerà i controlli amministrativi, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato. Con riferimento all'approvazione del Piano di Gestione, si seguiranno le procedure indicate all'art. 12.2 del presente Bando²⁶.
21. Terminata l'istruttoria, si comunicherà al beneficiario l'esito del controllo effettuato.
22. Qualora venissero riscontrate irregolarità, ne verrà data comunicazione al beneficiario, precisando che anche in questa fase valgono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 12 del presente Bando, con particolare riferimento alla previsione dell'art. 12.2 comma 4 lettera c.4) secondo cui gli interventi eseguiti prima dell'approvazione del Piano di Gestione sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale del Piano di Gestione stesso²⁷.

Art. 23 Presentazione delle domande di pagamento

23.1 Domanda di anticipo

1. Il beneficiario potrà richiedere l'erogazione di un anticipo solo ad avvenuto completamento di tutte le procedure di affidamento relative agli investimenti ammessi a contributo.

²⁵ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

²⁶ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

²⁷ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

2. L'importo dell'anticipo richiesto potrà essere al massimo pari al 50% dell'importo del contributo ammesso.
3. Alla domanda di pagamento di anticipo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte), il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
 - a. l'anticipo potrà essere richiesto sull'importo del contributo concesso a seguito della comunicazione del GAL, a fronte dell'accensione di **idonea garanzia fideiussoria** di importo corrispondente al **100%** dell'importo richiesto. La garanzia a favore di ARPEA dovrà essere resa nel seguente modo:
 - polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e autorizzati per il ramo cauzioni. La garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non verrà rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA; si precisa che la fidejussione/garanzia verrà svincolata a seguito di accoglimento della domanda di saldo e comunque su autorizzazione di ARPEA: dovrà pertanto avere efficacia fino a tale scadenza.
 - b. copia di un documento di identità²⁸ in corso di validità²⁹ del Legale Rappresentante del beneficiario.
4. Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.

23.2 Domanda di saldo

1. La domanda di saldo deve essere presentata telematicamente sull'applicativo di Sistema Piemonte **alla scadenza indicata all'art. 13 del Bando**, fatte salve eventuali proroghe richieste e concesse dal GAL ai sensi dell'art. 27 del Bando.
2. La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, **non è ricevibile** e determina la revoca del contributo concesso con **la restituzione delle somme già percepite per anticipi, maggiorate degli interessi legali**. Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale del GAL per l'istruttoria, in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
3. Alla domanda di pagamento di saldo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAP (Sistema Piemonte) e nelle medesime modalità delle precedenti domande, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:
 - a. relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensiva di tavole, computo metrico e di quadro economico finale, contabilità finale dei lavori redatta ai sensi delle vigenti normative, ecc...
 - b. certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) di opere/lavori realizzati, redatto e firmato da un professionista abilitato comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Gestione approvato dal GAL, firmato per accettazione dal Legale Rappresentante dell'AsFo
 - c. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, qualora dovuta
 - d. dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuta
 - e. dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere (per investimenti in altri settori che richiedano l'avvio dell'attività), qualora dovuta
 - f. ulteriori documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa regolarizzati in itinere, qualora dovuti
 - g. per quanto riguarda la documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute (fatture o documentazione probante equivalente) e dei pagamenti effettuati dovrà essere allegata con le seguenti modalità:
 - tutte le fatture devono essere intestate al Beneficiario e devono obbligatoriamente rispettare quanto indicato all'art. 17 "*Modalità di pagamento*" **pena l'inammissibilità dell'importo relativo**;
 - dovrà essere caricata a Sistema in una apposita sezione denominata "Documenti di spesa". Per le modalità di rendicontazione delle spese si rimanda al manuale operativo: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3336-guida-al-servizio>
 - L'introduzione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma) comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull'applicativo nelle seguenti forme alternative:
 - copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
 - copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica.

Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco, come descritto all'art. 24.2.

²⁸ Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

²⁹ Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

- h. dovrà essere garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati, mediante copia di disposizioni di pagamento, estratti conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati (o cointestati) al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, e utilizzando gli strumenti e le modalità di pagamento consentiti all'art. 17, **pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante.**
 - i. per i lavori edili computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macro voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato eventualmente per la variante e in allegato alla domanda di sostegno. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore
 - j. Piano di gestione definitivo;
 - k. in caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art.37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte dell'Ente in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione;
 - l. esauriente documentazione fotografica degli investimenti realizzati;
 - m. copia di un documento di identità³⁰ in corso di validità³¹ del Legale Rappresentante del beneficiario.
4. I beneficiari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii).

Art. 24 Istruttoria delle domande di pagamento

24.1 Istruttoria del GAL

1. L'organo istruttore delle domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:
 - a) Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi la completezza della documentazione richiesta, il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione grazie ai quali è stato determinato il punteggio (per il saldo).
 - b) Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base ai costi sostenuti.
 - c) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme alle richieste del Bando. Per i lavori verifica sul computo metrico dello stato finale dei lavori e confronto con la spesa accertata da fatture (accertamento della spesa).
 - d) Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari.
 - e) Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso.
 - f) Visita in situ, sul luogo (collaudo, per il saldo) per verificare la realizzazione dell'intervento, valutando la conformità al progetto ammesso a finanziamento.
2. A conclusione delle procedure, l'organo istruttore delle domande di pagamento redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco come infra descritto):
 - **Negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
 - **Positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo, cioè il rispetto degli impegni essenziali (art. 21.3 comma 12), l'importo totale accertato anche in funzione della valutazione delle check list di autovalutazione post-aggiudicazione, e delle istruttorie sulle fasi precedenti;
 - **Parzialmente positivo** nel caso di esclusione di voci di spesa, di riduzioni e sanzioni (es. per mancata osservanza degli impegni accessori ai sensi art. 21.3 comma 13 del Bando o delle norme sugli appalti pubblici), indicando gli elementi che hanno determinato l'esito parzialmente positivo, e l'ammontare del premio da liquidare.

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo**, il Responsabile del Procedimento ne informa il beneficiario il quale, entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della PEC, può presentare per iscritto le controdeduzioni corredate da eventuali documenti come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'articolo 17 della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste controdeduzioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione; dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato controdeduzioni nella motivazione del verbale di istruttoria e del provvedimento finale.

3. Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'organo istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.

³⁰ Carta di identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

³¹ Qualora venga esibito un documento di riconoscimento non in corso di validità è necessario che l'interessato dichiari al fondo della fotocopia del documento, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 D.P.R. 445/2000).

4. In conformità con le procedure previste dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, il funzionario di grado superiore acquisisce i verbali delle domande di pagamento (anticipo, saldo) istruite, inserendole in un elenco di liquidazione che viene sottoposto ad approvazione (o ratifica) del Consiglio di Amministrazione del GAL, unitamente ai relativi verbali di collaudo.

A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, o della successiva ratifica, gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

24.2 Controlli di ARPEA

5. ARPEA effettua il controllo in loco su un idoneo campione di domande di pagamento, tale da rappresentare almeno il 5% della spesa pagata ogni anno civile dall'Organismo Pagatore Regionale. Pertanto, se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, tale domanda sarà sottoposta al controllo in loco per la verifica:
- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità alle norme applicabili;
 - b) di tutti i criteri di ammissibilità;
 - c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
 - d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
 - e) della destinazione (o prevista destinazione) dell'operazione che deve coincidere con quanto ammesso.
- I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni. Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando la spesa accertata ed il relativo contributo.
6. Il GAL effettua il controllo delle autodichiarazioni fornite dai beneficiari per le pratiche estratte da ARPEA, come previsto dalla normativa regionale di riferimento (L.R.14/2014); si precisa che per le domande di pagamento estratte verranno controllate tutte le dichiarazioni presenti in tutte le istanze presentate dai beneficiari (dalla domanda di sostegno alla domanda di saldo).
7. Relativamente alla verifica della conformità delle fatture presentate con gli originali in possesso del beneficiario, in caso di fatture elettroniche queste dovranno essere trasmesse al controllore (mediante trasmissione di integrazioni) nel formato tracciato .xml. o .xml.p7m originale. Il funzionario controllore mediante applicazioni disponibili online, potrà "leggere" il file tracciato trasmesso e confrontarlo dunque con il pdf allegato alla domanda di pagamento.

24.3 Controlli ANTIMAFIA

8. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 e dalla L. 161/2017 e s.m.i., al fine dell'erogazione di contributi/premi è necessaria la verifica dell'informazione antimafia. La richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. La documentazione che il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve acquisire al fine dell'inserimento della richiesta di informazione e/o comunicazione antimafia su BDNA, debitamente sottoscritta dal beneficiario, è archiviata e consultabile all'interno del fascicolo aziendale del richiedente presente nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte (Sistema Piemonte) nella sezione Documenti.
9. Le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario e inserite nell'apposita sezione del fascicolo aziendale e utilizzate per effettuare la richiesta di informazione antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.
10. La richiesta di informazione antimafia ha una validità di 1 anno dalla data di protocollo della stessa. Pertanto passato l'anno e in assenza di informazione antimafia è necessario provvedere all'inserimento di una nuova richiesta di informazione.
11. L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) che devono essere prontamente segnalate da parte del beneficiario, inserite all'interno della documentazione del fascicolo aziendale in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione antimafia.
12. Il GAL, in qualità di Organismo Delegato, deve verificare la presenza e/o validità di una richiesta di informazione antimafia o dell'informazione stessa alla data d'inserimento della domanda di pagamento (di qualsiasi tipo, vale a dire anticipo acconto o saldo), alla chiusura dell'istruttoria e inserimento della pratica all'interno di un elenco di liquidazione. Nel caso in cui tale certificazione non fosse presente, fosse scaduta, o fosse in scadenza (45 gg dalla

scadenza), l'Organismo Delegato deve provvedere ad effettuare una richiesta. E' necessario effettuare una richiesta di informativa antimafia per procedimento (codice domanda). In presenza di un'informativa antimafia questa è valida a livello di CUAA.

13. All'atto dell'esecuzione dei controlli SIGC da parte dell'Organismo Delegato, l'applicativo Sistema Piemonte segnala la necessità di acquisizione della certificazione antimafia. Al momento della richiesta della certificazione antimafia, la domanda di pagamento può essere chiusa e approvata inserendo i dati della richiesta (data, protocollo, ...) nella finestra di correzione del controllo bloccante all'interno del procedimento, oppure nella apposita sezione "Certificato Antimafia" dell'applicativo Sistema Piemonte PSR 2014-20. Previa risoluzione dell'anomalia sarà possibile inserire in elenco di liquidazione la domanda. Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta su BDNA (data calcolata in base alla data di protocollo della richiesta inserita sul sistema informativo), ARPEA potrà effettuare il pagamento "sotto condizione risolutiva".
14. Le informazioni antimafia ricevute da parte delle Prefetture dovranno essere inserite dall'Organismo Delegato direttamente nella apposita sezione "Registro antimafia" dell'applicativo PSR 2014-20 Procedimenti.
15. In attesa dell'accreditamento del GAL Langhe Roero Leader presso la BDNA, il controllo antimafia è effettuato da ARPEA.

Art. 25 Riduzioni e sanzioni

1. Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto, in domanda di pagamento superi di più del 10% quello erogabile a seguito delle verifiche, si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, comunque non oltre la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.
2. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
3. In applicazione delle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 (documenti attuativi) sono stati definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando dovranno sottostare (art. 21.3 del Bando).
4. In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate dalla D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti.

Art. 26 Controlli ex post

1. Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post da parte di Arpea, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato. Infatti, ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 71, se entro sette anni dal pagamento finale del contributo si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del GAL;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 27 Proroghe

1. Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della relativa domanda di saldo, può richiedere **proroghe per un periodo massimo di 6 mesi** a decorrere dal giorno successivo alla scadenza definita dal Bando per la realizzazione degli interventi.
2. La richiesta di proroga deve essere debitamente motivata e riguardare motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario. In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga. Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.

3. La **richiesta di proroga** deve essere presentata al GAL entro **10 giorni consecutivi** antecedenti alla scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP (Sistema Piemonte); non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. L'organo istruttore delle domande di sostegno istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al Consiglio di Amministrazione del GAL. Il Consiglio di Amministrazione del GAL può concedere o non concedere la proroga comunicando, in entrambi i casi via PEC, la decisione al beneficiario.
4. La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL, il quale individuerà eventualmente la nuova scadenza.

Art. 28 Varianti

28.1 Definizione di variante

1. Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.
2. **Ai sensi del presente Bando la variante è quindi da intendersi come variazione del progetto iniziale approvato dal GAL e non è riconducibile ad altre definizioni individuabili in altra normativa o regolamentazione.**
3. Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:
 - a. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti: i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici agli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.
L'adattamento tecnico-economico deve:
 - rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
 - rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
 - confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - non comprendere nuove voci di spesa;
 - non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
 - rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.
Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP (Sistema Piemonte) al GAL.
 - b. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
 - c. le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione/ fusione/ incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.
4. Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.
5. Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fatte salve economie derivanti da scontistica o ribassi d'asta.

28.2 Presentazione della domanda di variante

1. La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate. Il beneficiario può presentare al massimo n. 2 richieste di variante.
2. La richiesta di variante deve essere presentata telematicamente al GAL al massimo **entro 30 giorni consecutivi antecedenti alla scadenza** del termine per la conclusione degli interventi, inoltrando tramite SIAP al GAL un'apposita domanda di variante corredata da:

- a. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del Progetto inizialmente approvato dal GAL e del Piano di Gestione successivamente approvato³²;
 - b. documentazione di cui all'art. 21.2 *"Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare"*, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
 - c. quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezzario regionale;
 - d. in caso di intervento soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza, occorrerà produrre al GAL, prima di avviare i lavori di variante, copia del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza relativo alla variante;
3. **Le varianti devono sempre essere preventivamente richieste al GAL e da questo approvate; gli interventi afferenti ad una variante, realizzati senza la preventiva approvazione da parte del GAL, non sono ammissibili.**
4. Non sono ammissibili varianti in sanatoria.

28.3 Istruttoria della domanda di variante

5. L'organo istruttorio delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. La variante è autorizzata a condizione che:
- a. la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
 - b. rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative del presente bando;
 - c. non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
 - d. non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
6. L'esito dell'istruttoria è sottoposto dall'organo istruttore ad approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL e comunicato tempestivamente al beneficiario a cura del Responsabile del Procedimento. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste al GAL, ma senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che gli interventi realizzati in variante non siano considerati ammissibili in fase di domanda di pagamento, nel caso in cui la variante non sia stata successivamente autorizzata dal GAL. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della domanda di pagamento rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

Art. 29 Decadenza dal contributo

1. La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:
- a. perdita dei requisiti di ammissione;
 - b. mancata conclusione e rendicontazione degli interventi approvati dal GAL entro il termine fissato, fatte salve le possibilità di proroga;
 - c. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 (economie derivanti da scontistica o ribasso d'asta);
 - d. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
 - e. mancato rispetto degli **impegni essenziali** di cui all'art. 21.3 comma 12;
 - f. violazione del divieto di cumulo dei contributi;
 - g. non veridicità delle dichiarazioni presentate;
 - h. esito negativo dell'eventuale controllo ex post.
2. In caso di mancato rispetto degli **impegni accessori** di cui all'art. 21.3 comma 13 la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.
3. In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

Art. 30 Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda

1. Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima. La domanda infatti può essere:
- ritirata (per rinuncia o revoca);

³² Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

- non ammessa; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
- soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

30.1 Ritiro della domanda

2. In qualsiasi momento il richiedente può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la rinuncia della domanda di sostegno direttamente dal portale SIAP (Sistema Piemonte), con le modalità previste dall'applicativo, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente il beneficiario farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

30.2 Riesami/ricorsi

3. Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo di domande di pagamento o di controlli (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria competente con le modalità e tempistiche stabilite per legge e citate nei provvedimenti medesimi.

30.3 Errori palesi e loro correzione

4. Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento, purché prima della comunicazione via PEC di avvio del procedimento di istruttoria delle domande e comunque purché non sia ancora stato informato dal GAL circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco.
5. Per la correzione dell'errore palese (come previsto dal Manuale delle procedure, controlli e sanzioni di ARPEA al quale si rimanda) il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore (mero errore materiale) e di aver agito in buona fede.

30.4 Cause di forza maggiore

6. Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
 - a. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'oggetto dell'intervento;
 - b. la distruzione fortuita dell'oggetto di intervento;
 - c. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'oggetto dell'intervento se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
7. In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata via PEC la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

Art. 31 Comunicazione di cessione di azienda/attività con subentro degli impegni

1. Nel caso il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda/impresa/attività ad un altro soggetto nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di sostegno e il termine ultimo del periodo del rispetto degli impegni, a quest'ultimo è consentito il subentro purché sia in possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di valutazione necessari al mantenimento nella graduatoria definitiva in posizione utile al finanziamento.
2. Per qualsiasi motivo, e per ammettere la sussistenza della pratica anche dopo il passaggio, occorre verificare che le ragioni di cambio:
 - a) consentano comunque la realizzazione della totalità degli interventi approvati dal GAL;
 - b) consentano comunque il mantenimento degli investimenti e degli impegni sottoscritti dal beneficiario iniziale con la domanda di sostegno e per i quali si beneficia del contributo.
3. Pertanto, il beneficiario iniziale presenterà domanda di voltura della pratica al GAL segnalando le generalità del nuovo beneficiario (che dovrà aver costituito idoneo fascicolo aziendale) e i motivi del cambio, mentre il nuovo beneficiario dovrà dichiarare:
 - a) la conoscenza delle disposizioni del presente Bando e della correlata normativa di riferimento che ne disciplina le varie fattispecie;
 - b) la propria volontà a proseguire gli investimenti per completare gli interventi approvati dal GAL (e ammessi a contributo) e a mantenere gli impegni correlati alla domanda.
4. Il GAL provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni per la voltura della pratica, vale a dire:

- a) in caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda/impresa/attività ad altro soggetto (per cessione parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua, nel pieno rispetto dei vincoli temporali definiti dal Bando;
- b) possesso da parte del beneficiario che subentra dei requisiti, soggettivi e oggettivi, posseduti dal beneficiario originario cedente, che consentano il verificarsi della condizione di cui al comma 1.
5. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda/impresa/attività non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.
6. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
 - a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
 - b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.
7. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.
8. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda/impresa/attività risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà del soggetto. Se ciò non fosse possibile, l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

Art. 32 Normativa

1. Le Normative di riferimento possono essere ricavate da:
 - Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento (UE) 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);
 - Reg. (UE) n. 1308/2013;
 - Reg. (UE) 702/2014 (definizione di PMI);
 - Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 *"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"*
 - D.M. MIPAAF n. 2490 del 25/01/2017 che detta la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
 - DM 350 del 8 sett. 1999
 - Direttiva 30/10/2008 Ministero per i beni e le attività culturali (GU n. 286 del 6/12/2008);
 - Deliberazioni e Determinazioni regionali di attuazione dei suddetti DM

- Legislazione antisismica ed energetica vigente;
- L. 440 del 04/08/1978 Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate³³;
- L. 378 del 24 dicembre 2003, Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'architettura rurale;
- Legge 381/1991 art. 4 e s.m.i che fornisce la definizione di persone svantaggiate;
- Legge n. 68 del 12 marzo del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- L. 4/2011; art. 1 (estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale)
- D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti e delle concessioni;
- D.Lgs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei Regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017;
- L.R. n. 19/2015 Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e s.m.i.;
- L.R. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo";
- L.R. 35/1995 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale".
- L.R. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e s.m.i.
- L.R. 20/1989 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" e s.m.i.
- L.R. 32/2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e s.m.i
- L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i.
- L.R. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale"
- Regolamento Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R"
- Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/trasformazione-bosco-altra-destinazione-duso>
- L.R. 95/1995 Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese
- L.R. 21/2016 Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 63-5027 dell'8 maggio 2017 "Legge regionale 2 novembre 2016, n.21, art.4. Approvazione delle linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 92-5523 del 3 agosto 2017 "Legge regionale 2 novembre 2016, n.21, art. 9. Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei terreni delle associazioni fondiarie"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 - 6390 del 19 gennaio 2018 "Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 9. Associazioni fondiarie: modalità e criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 37-6978 del 1 giugno 2018 "Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 10. Associazioni fondiarie: modalità e criteri di assegnazione dei finanziamenti"
- Determinazione n. 1713 del 12 giugno 2018 - Disposizioni per l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati
- L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro"
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 2/AMB del 12/04/2018 Chiarimenti in merito ad alcune fattispecie di deroga alla compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 7 della LR 4/2009³⁴;
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- Piano Territoriale Regionale adottato con il DGR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Linee guida UNESCO "Paesaggi vitivinicoli di Langhe Monferrato Roero";
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 "Rete rurale nazionale 2014-2020" – Mipaaf.

³³ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

³⁴ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 della Commissione Europea e recepito con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396, e ss.mm.ii.;
- PSL (Programma di sviluppo locale) 2014-2020 del GAL Langhe Roero Leader "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANORAMICHE Langhe e Roero", approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 2987/A1808A del 27 ottobre 2016 (Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera) e ss.mm.ii.;
<https://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Manuale%20Architettonico%20e%20Paesaggistico> ;
- MANUALE DELLE PROCEDURE CONTROLLI E SANZIONI - Misure non SIGC - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, redatto da ARPEA Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico, vigente alla data di pubblicazione del Bando;
- LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ERRORI PALESI redatte da ARPEA, vigenti alla data di pubblicazione del Bando;
- Normativa/regolamentazione vigente di livello nazionale, regionale, locale inerente gli interventi oggetto di domanda di contributo al GAL, in quanto applicabili anche ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni prescritte; in particolare:
 - Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento;
 - Regolamento edilizio del Comune di riferimento, eventualmente comprensivo delle integrazioni fornite dal Manuale/Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio rurale del GAL Langhe Roero Leader di cui all'art. 2 comma 2 lettera g);
 - Normative specifiche connesse all'approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il Paesaggio operante nell'area di riferimento.
 - Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento oggetto di contributo
 - Prezzario Regionale, in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Art. 33 Informazioni e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR

1. Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014³⁵ della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati attraverso il PSR 2014-2020, gli investimenti e i progetti attuati sul territorio siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione. Tutte le azioni di informazione e comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR, al PSR e alla Misura di riferimento del Bando.
2. Di seguito i link di riferimento alle indicazioni per la realizzazione di targhe e cartelli e sulla comunicazione:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm - Leader Misura 19 Gal.
3. Tale obbligo costituisce impegno accessorio (art. 21.3 comma 13).

Art. 34 Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno mandare un'e-mail a info@langheroeroleader.it o rivolgersi al GAL, esclusivamente previo appuntamento, presso la sede nel seguente orario:

GIORNO	ORARIO
Dal lunedì al giovedì	9.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30

2. Ai fini del rispetto dei PRINCIPI DI IMPARZIALITA', EFFICACIA, PUBBLICITA' E TRASPARENZA dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della L. 241/1990 - e quindi della correttezza ed equanimità del procedimento di istruttoria delle domande che perverranno sul Bando in oggetto - si precisa che il GAL non può precorrere i tempi e anticipare ai singoli richiedenti le valutazioni che ricadono propriamente nell'attività istruttoria. Pertanto non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici ma solo a quelli aventi carattere generale relativi alle oggettive disposizioni presenti nel Bando e alla loro interpretazione; sarà cura del richiedente valutare se la propria situazione/candidatura è rispondente o meno alle disposizioni del Bando.

³⁵ Art. 13 e Allegato III del Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione.

Art. 35 Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel Bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. (Programma di sviluppo Locale) del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet al seguente link <http://www.langheroeroleader.it/Gal.aspx/Programma%20di%20sviluppo%20locale>

Art. 36 Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL www.langheroeroleader.it e trasmesso via e-mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:
 - 81 Comuni del GAL,
 - Unione Montana Alta Langa,
 - Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo,
 - Soci Privati del GAL.

APPENDICI³⁶

Appendice A: Allegato alla Determina n. 139 del 21/05/2019 di ARPEA *"Disposizioni in tema di annullamento dei documenti contabili"*

ALLEGATI DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA

Allegato 1: Descrizione del progetto AsFo

Allegato 2: Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario dell'area e/o dei beni destinatari degli interventi

Allegato 3: Dichiarazione da parte del singolo associato attestante il suo conferimento/concessione d'uso all'associazione fondiaria di terreni di proprietà o comproprietà

Allegato 4: Quadro di raffronto totale dei preventivi e relazione tecnico economica

Allegato 5: Dichiarazione sul recupero dell'IVA.

³⁶ Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 31/07/2019 e pubblicata sul sito internet del GAL

GAL Langhe Roero Leader
Appendice A al Bando n. 2/2019
"Sostegno alle Associazioni Fondiarie per il recupero dei fondi agricoli e forestali"



Allegato alla Determina n. 139 del 21/05/2019

Disposizioni in tema di annullamento dei documenti contabili

Con la presente circolare si intende fornire delucidazioni sulla prescrizione inerente l'annullamento dei documenti contabili (fatture, ricevute, parcelle,...) presentate a supporto delle domande di pagamento.

La prescrizione di apposizione della dicitura di annullamento "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. ____ Az. ____" o del Codice Unico di Progetto (CUP) deriva dalla necessità di ottemperare a quanto previsto dal Reg. UE 809/2014, art. 48 c. 4, che prevede di porre in essere "procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti".

Stanti le segnalazioni emerse dagli uffici istruttori in merito ai diversi casi riscontrati, si specifica quanto segue.

1. In sede di controlli amministrativi, l'istruttore verifica la presenza della dicitura di annullamento di cui sopra, che dev'essere inserita dal fornitore del beneficiario all'interno del campo descrizione della fattura.
2. Nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle misure non SIGC e nelle schede operative di Arpea sono già riportati alcuni casi che possono fare eccezione, vale a dire per le fatture:
 - emesse prima dell'Ammissione a finanziamento,
 - emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti on line da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.).

Nei casi sopra riportati deve essere apposta a mano "dal beneficiario" la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, che diventa pertanto quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato con la domanda di pagamento deve quindi essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

3. Nella medesima maniera è possibile sanare le situazioni in cui, per incuria del fornitore, il beneficiario non riesce ad ottenere una fattura annullata dal fornitore stesso. L'operazione di apposizione da parte del beneficiario è da eseguire nel solo caso di fatture cartacee, poiché resa impossibile in caso di fattura elettronica, in quanto archiviata in maniera informatica nel gestionale della contabilità del beneficiario e non più modificabile.
4. Come ulteriore possibilità di risoluzione (sia per le fatture cartacee che, a maggior ragione per le fatture elettroniche emesse da parte del fornitore senza dicitura per casi analoghi a



quelli sopra descritti), l'assenza di tale dicitura potrà essere ovviata dal beneficiario che provvederà a inserirla anche in forma abbreviata (es.: PSR14-20,opxx) nella causale del bonifico, pena l'esclusione dell'importo relativo.

5. Ulteriore caso riscontrato, in deroga a quanto sopra, rimangono le bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche ...), nonché, se rendicontabili, fatture anche in quota parte relative a minuterie, materiali di consumo, ecc., se e come stabilito nel bando.
6. Qualora, infine si verificasse l'assenza della dicitura di annullamento e non fosse più possibile per il beneficiario sanare l'anomalia secondo quanto sopra, sarà cura dell'ufficio istruttore valutare l'ammissibilità della fattura secondo i seguenti criteri:
 - a) ragionevole certezza circa l'errore materiale o la mera dimenticanza da parte di fornitore o beneficiario (es.: assenza di dicitura di annullamento su una esigua percentuale di fatture rispetto alle n del medesimo fornitore o per la medesima domanda di pagamento,...);
 - b) verifica di assenza di finanziamento per intervento analogo a quanto riportato nella fattura priva di dicitura di annullamento, mediante consultazione dei sostegni ammessi al FEASR (PSR 2014-20, ricercando per beneficiario o per fattura tramite il Registro fatture), al FESR o ad altre fonti di finanziamento previste per operazioni simili (ad es. leggi regionali, OCM, etc);
 - c) verifica di erogazione di finanziamenti e contributi analoghi, mediante consultazione del Registro Nazionale di Aiuti di Stato

Di tale verifica l'ufficio istruttore darà evidenza nel verbale e negli appositi campi di controllo amministrativo sull'applicativo.

Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito ARPEA, dandone comunicazione all'Autorità di Gestione, ai Settori regionali referenti di misura/operazione, ai Settori regionali competenti per le istruttorie (Organismi Delegati di ARPEA), agli uffici regionali dei CAA, affinché, ciascuno per la propria competenza, pongano in atto tali indicazioni, dandone conoscenza a tutti i tecnici coinvolti.